Linee guida operative in materia di biosicurezza in acquacoltura

ai sensi del Decreto Ministeriale del 25 settembre 2024 in materia di: “requisiti di biosicurezza per stabilimenti d’acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate”,

relativo all’applicazione dell’art. 10 del Decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022.

Maggio 2025

Premessa

Con l'emanazione del Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law - AHL), relativi atti delegati e di esecuzione e del D.lgs. 136/22 in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali, viene ribadita l'importanza della strategia politica dell'Unione Europea (2007-2013) "Prevenire è meglio che curare". Questo approccio si basa sulla valutazione del rischio di esposizione degli allevamenti a malattie elencate o emergenti di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 2016/429 e al Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1882 e s.m.i., e alla conseguente prevenzione attraverso l'adozione di buone prassi di allevamento. In particolare gli stabilimenti, per essere riconosciuti ai sensi dell'AHL, devono adottare adeguate misure di biosicurezza che si concretizzano nell'applicazione di misure di carattere strutturale e manageriale, riportate nel D.M. 25.9.24, emanato ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 136/22, in applicazione del Regolamento delegato (UE) 2020/691.
Lo scopo del presente documento, elaborato di concerto con il Centro di Referenza Nazionale per lo studio e la diagnosi delle patologie dei pesci, molluschi e crostacei, è quello di fornire agli operatori degli stabilimenti, indicazioni pratiche e modelli di raccolta dati per la predisposizione di un piano di biosicurezza che contenga le misure comuni di biosicurezza di cui all'allegato 1 punto I del D.M. 25.9.24.

Introduzione
Il Reg. del. (UE) 2020/691 va ad integrare il Reg. (UE) 2016/429 fornendo precise e dettagliate indicazioni sulle misure di biosicurezza, riprese dal D.M. 25.9.24, da adottare/integrare nelle diverse tipologie di stabilimenti di acquacoltura.
L'adozione di misure di biosicurezza costituisce infatti uno dei requisiti, a carico dell'operatore, per ottenere il riconoscimento ai sensi del Regolamento succitato.

Prerequisito per l'adozione di corrette misure di biosicurezza è la formazione dell'operatore, come previsto dal D.M. 6.9.23. Nelle more dell'applicazione del decreto formazione, il presente documento vuole essere uno strumento applicativo per l'adozione delle norme previste dal D.M. 25.9.24 in materia di biosicurezza.

Il documento ha l'obiettivo di indirizzare gli operatori nella progettazione dei piani di biosicurezza negli stabilimenti, attraverso indicazioni operative per la realizzazione di procedure, attività e modalità di raccolta di informazioni rilevanti, finalizzate ad individuare e mitigare i rischi di introduzione e diffusione delle malattie, come previsto dal Reg. (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e d'esecuzione e dall'art. 4 del D.M. 25.9.24.

Vengono forniti schemi per l'elaborazione di piani di biosicurezza negli stabilimenti (fac-simile di manuali operativi rispettivamente per stabilimenti d'acquacoltura in cui gli animali d'acquacoltura sono detenuti per essere trasportati vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura di cui all'all'art. 1, comma 2, lettera a) punto 1 del D.M. 25.9.24 (gruppo specie pesci-crostacei e molluschi), indicativi e non vincolanti, finalizzati ad uniformare gli approcci operativi degli stabilimenti nella predisposizione di propri piani di biosicurezza e loro applicazione, nonché misure aggiuntive per quanto riguarda Centri di Spedizione, Centri di Depurazione, zona di stabulazione e navi e strutture mobili riconosciute.
Le indicazioni espresse in tali *fac-simili* devono essere declinate in ogni stabilimento in funzione delle specie allevate, habitat, collocazione geografica, fattori di rischio di esposizione alle malattie e misure di prevenzione adottabili.

Per quanto riguarda le imbarcazioni di cui all'art. 4 del Reg. del. (UE) 2020/691, specifiche indicazioni sull'applicazione delle misure di biosicurezza sono riportate in allegato 8.

Le presenti linee guida sono composte dai seguenti allegati:

Allegato 1 - Definizioni rilevanti.

Allegato 2 - Sistema I&R: Schede gestionali della sezione acquacoltura e terminologia di riferimento.

Allegato 3 - Requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti in riferimento all'applicazione delle misure di biosicurezza.

Allegato 4 - Identificazione dei rischi di introduzione e diffusione delle malattie infettive e relative buone prassi di biosicurezza.

Allegato 5 - Prescrizioni in materia di biosicurezza per le navi e strutture mobili riconosciute.

Allegato 6 - Schema manuale biosicurezza – pesci e crostacei.

Allegato 7 - Schema manuale biosicurezza – molluschi**.**

Allegato 8 - Schema manuale biosicurezza – navi e strutture mobili riconosciute.

Materiale di consultazione

- Associazione Piscicoltori Italiani (API) (2012). Manuale di corretta prassi operative per le specie ittiche, relative all'allevamento, alla prima trasformazione e alla vendita di specie ittiche di acqua dolce, salmastra e marina. I quaderni dell'acquacoltura – 22;
- Manuale di buone prassi igieniche per la produzione primaria- Attività molluschicoltura validato dal Ministero della Salute 8 febbraio 2011 - prot. N° DGSAN 0003529- Reg. (CE) 853/2004;
- Arzul I., Furones D., Cheslett D., Gennari L., Delangle E., Enez F., Lupo C., Mortensen S., Pernet F. and Peeler E. (2021) Manual for bivalve disease management and biosecurity - H2020 VIVALDI Project - 44p;
- Baldwin L. (2011) "The effects of stocking density on fish welfare", The Plymouth Student Scientist, 4(1), p. 372-383, http://hdl.handle.net/10026.1/13939;
- Cefas (2019)a Shellfish Biosecurity Measures Plan - Crown Copyright 2019;
- Cefas (2019)b Finfish Biosecurity Measures Plan - Crown Copyright 2019;
- Fox, M., Christley, R., Lupo, C. et al. (2020) Preventing and mitigating farmed bivalve disease: a Northern Ireland case study. Aquacult Int 28, 2397–2417. https://doi.org/10.1007/s10499-020-00597-y;
- Gustafson, L., Remmenga, M., Duncan, C., Bliss, C., Bushek, D., Carnegie, R. B., Giray, C., Meyers, T., Davis, K., Hartman, K., & Elston, R. (2024). Risk-based valuation of surveillance data in open environments: Methods application to a key shellfish aquaculture production region. Journal of the World Aquaculture Society, e13109. https://doi.org/10.1111/jwas.13109;
- Noble C., Gismervik K., Iversen M. H., Kolarevic J., Nilsson J., Stien L. H. & Turnbull J. F. (Eds.) (2018). Welfare Indicators for farmed Atlantic salmon: tools for assessing fish welfare 351pp.;
- Oidtmann B., Peeler E., Thrush M., Pearce F., Stärk K., Lyngstad T. M., Brun E., Tavornparnich S., Bang Jensen B., Dalla Pozza M., Ceolin C., Cameron A. (2013) Project "Risk categorisation for Aquatic Animal Health Surveillance". Supporting Publications 2013: EN-442 [111 pp.];
- Rodgers C.J., Mohan C.V., Peeler EJ. (2011) The spread of pathogens through trade in aquatic animals and their products. Rev Sci Tech. 2011 Apr; 30(1):241-56. doi: 10.20506/rst.30.1.2034. PMID: 21809767;
- Thrush, M.A., Pearce, F.M., Gubbins, M.J., Oidtmann, B.C. and Peeler, E.J. (2017) A Simple Model to Rank Shellfish Farming Areas Based on the Risk of Disease Introduction and Spread. Transbound Emerg Dis, 64: 1200-1209. https://doi.org/10.1111/tbed.12492.

Normativa

- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- Decreto Ministeriale 6 settembre 2023 - Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429;
- Decreto Ministeriale 25 settembre 2024 - Requisiti di biosicurezza per stabilimenti d'acquacoltura riconosciuti e di altre tipologie di attività ad essi correlate;
- Decreto Ministeriale 7 marzo 2023 - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);
- LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472 - Interventi nel settore dei trasporti.
- Nota della Direzione Generale Della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Registro – Classif: I.5.i.q.1/2021/2);
- REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/691 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/990 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici;
- WOAH (2022). Aquatic Animal Health Code (ver. 8/08/2022) - Chapter 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI RILEVANTI

In riferimento all'art. 2 del D.M. 25.9.24 "*Definizioni*" si richiamano le seguenti definizioni previste dal Reg. (UE) 2016/429, relativi regolamenti delegati quali Reg. del. (UE) 2020/691 e Reg. del. (UE) 2020/990 e D.lgs 134, in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

I. Definizioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2016/429:

a. «**animali acquatici**»: animali delle seguenti specie, in tutte le fasi della vita, compresi uova, spermatozoi e gameti:
   - pesci appartenenti alla superclasse *Agnatha* e alle classi *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii* e *Actinopterygii*;
   - molluschi acquatici appartenenti al phylum *Mollusca*;
   - crostacei acquatici appartenenti al subphylum *Crustacea*;

b. **«animali detenuti»:** animali detenuti dall'uomo, compresi, nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura;

c. **«acquacoltura»**: la detenzione di animali acquatici, laddove tali animali rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, fino alla raccolta compresa, esclusa la raccolta o la cattura ai fini del consumo umano di animali acquatici selvatici che sono in seguito detenuti temporaneamente senza essere nutriti in attesa di essere pescati;

d. **«animali di acquacoltura**»: animali acquatici oggetto di acquacoltura;

e. **«animali selvatici»:** animali diversi dagli animali detenuti;

f. **«biosicurezza»:** l'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in: a) una popolazione animale, o b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;

g. **«operatore»:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari;

h. **«trasportatore»:** un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;

i. **«stabilimento»:** i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, esclusi: a) le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia; b) gli ambulatori o le cliniche veterinarie;

j. **«stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato al controllo delle malattie»:** un'impresa alimentare riconosciuta conformemente all'articolo 179 del Reg. (UE) 2016/429/2016/UE per la macellazione o il trattamento di animali acquatici a fini di controllo delle malattie;

k. **«stabilimento di quarantena»:** il mantenimento di animali in isolamento senza contatto diretto o indiretto con animali che si trovano al di fuori dell'unità epidemiologica, al fine di impedire la diffusione di una o più malattie specifiche mentre gli animali in isolamento sono tenuti sotto osservazione per un periodo definito e, se del caso, sottoposti a prove e oggetto di cure. Per quanto riguarda gli stabilimenti di acquacoltura si fa riferimento alle prescrizioni previste dal Reg. (UE) 2020/691 allegato I, parte 8.

II. Definizioni ai sensi dell'art. 2 del Reg. del. (UE) 2020/691

a. **«centro di depurazione»:** CDM, lo stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua marina pulita, in cui i molluschi sono collocati per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano;

b. **«centro di spedizione**»: CSM, lo stabilimento a terra o off-shore per la ricezione, il trattamento, il lavaggio, la pulitura, la calibratura, il confezionamento e l'imballaggio di molluschi destinati al consumo umano;

c. **«zona di stabulazione»:** le parti di acqua dolce, di mare, di laguna o di estuario, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi;

d. **«in isolamento»:** la detenzione di animali di acquacoltura in uno stabilimento di acquacoltura nel quale non entrano in contatto con altre specie di animali acquatici direttamente, mediante la coabitazione, o indirettamente, mediante l'approvvigionamento idrico;
e. «**struttura chiusa**»: lo stabilimento di acquacoltura le cui acque reflue, prima di essere scaricate nelle acque aperte, sono sottoposte a un trattamento in grado di inattivare gli agenti di malattie elencate o di malattie emergenti;
f. **«struttura aperta»:** lo stabilimento di acquacoltura le cui acque reflue sono scaricate direttamente nelle acque aperte senza essere trattate ai fini dell'inattivazione degli agenti di malattie elencate o di malattie emergenti;
g. **«piano di biosicurezza»:** un piano documentato che individua le vie attraverso le quali l'agente patogeno può entrare in uno stabilimento di acquacoltura, diffondersi al suoi interno e trasmettersi a partire da tale stabilimento; tale piano tiene conto delle specificità dello stabilimento e individua misure atte a ridurre i rischi in materia di biosicurezza individuati;
h. **«misure comuni di biosicurezza**»: le misure incluse in un piano di biosicurezza elaborato e attuato da ciascuno stabilimento di acquacoltura facente parte di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 177 del Regolamento (UE) 2016/429;
i. **«barriera igienica»:** il lavaggio delle calzature, il lavaggio delle mani, il cambio degli indumenti o altre misure di biosicurezza il cui effetto consiste nel creare barriere alla diffusione di malattie verso uno stabilimento di acquacoltura, al suo interno o a partire dallo stesso;
j. **«unità di produzione»:** trogoli, stagni, «raceway», vasche, gabbie, recinti o strutture simili contenenti gruppi di animali di acquacoltura in uno stabilimento di acquacoltura;
k. **«aumento della mortalità»:** mortalità inaspettata/anomala, al di sopra dei livelli ritenuti normali per lo stabilimento di acquacoltura o per il gruppo di stabilimenti di acquacoltura in questione, nelle condizioni abituali;
l. **«programma di sorveglianza»:** un programma volontario di prove e di misure di controllo attuato in relazione a una malattia di categoria C presso uno stabilimento di acquacoltura che non partecipa a un programma di eradicazione ai fini del conseguimento dello status di indenne da malattia, ma per il quale le prove indicano che non è infetto da tale malattia di categoria C.

III. <u>Definizioni ai sensi dell'art. 2 del Reg. del. (UE) 2020/990</u>

a. **«contenitore»:** qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali acquatici o uova di animali acquatici che non siano il mezzo di trasporto;
b. **«imbarcazione per acquacoltura per la movimentazione del pesce»:** una nave dotata di una cisterna o una vasca per lo stoccaggio, il trasporto o il trattamento di animali di acquacoltura vivi in acqua;
c. **«specie vettrici»:** le specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 che soddisfano le condizioni per essere considerate vettrici di cui all'allegato I, colonna 3, del presente regolamento;
d. **«habitat»:** aree acquatiche che si distinguono in base alle caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, sia interamente naturali che seminaturali;
e. «**Stato membro, zona o compartimento indenni da malattia**»: uno Stato membro, una zona o un compartimento di uno Stato membro dichiarati indenni da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 4, o all'articolo 37, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2016/429;
f. **«programma di eradicazione»:** un programma obbligatorio di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento;
g. **«stabilimento di acquacoltura registrato»:** uno stabilimento registrato dall'autorità competente conformemente all'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429;
h. **«stabilimento di acquacoltura riconosciuto»:** uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 176 del regolamento (UE) 2016/429;
i. **«gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»:** un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429.

IV. Definizioni ai sensi del D.lgs. n. 134 del 5 agosto 2022

a. **«sistema I&R»:** il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del regolamento e del presente decreto;
b. **«BDN»:** la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, già istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato «CSN», e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari;
c. **«allevamento»:** attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento;
d. **«manuale operativo»:** il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema I&R, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 1;
e. **«insieme di animali»:** l'insieme di animali della stessa specie o gruppo di specie appartenenti allo stesso ciclo produttivo presenti in una attività, le cui informazioni sono registrate in BDN con le modalità previste dal manuale operativo.
f. **«schede gestionali»** redatte ai sensi del d.lgs. n. 134 del 05/08/2022 e del suo manuale operativo e contengono indicazioni di riferimento per la gestione del sistema di identificazione e registrazione stesso. Sono pubblicate in apposita sezione del portale internet www.vetinfo.it e sono periodicamente aggiornate dalla DGSAF.

V. Definizioni derivanti da D.lgs. n. 136 del 5 agosto 2022

a. «**operatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari;
b. «**trasportatore**»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi.

VI. Altre definizioni (BDN, schede gestionali, pacchetto igiene e *Legge 7 dicembre 1999, n. 472)*

a. **«reimmersione»:** attività di immersione di molluschi bivalvi vivi in un bacino naturale o in uno stabilimento d'acquacoltura con lo scopo di mantenere vivi e vitali gli animali detenuti, per un limitato periodo di tempo;
b. **«rifinitura»:** la conservazione di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione di classe A, da centri di purificazione o centri di spedizione, in bacini naturali o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco, preservare o migliorarne le qualità organolettiche e assicurare un buon stato di vitalità prima del loro confezionamento o imballaggio *(definizione riportata nel Reg. CE 2004/853)*;
c. **«molluschi bivalvi»:** i molluschi lamellibranchi filtratori *(Reg. CE 2004/853, allegato I punto 2)*;
d. **«sanificazione»:** attività finalizzate a rendere salubri gli ambienti dello stabilimento, mediante attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, al fine di controllare e migliorare le condizioni del microclima degli ambienti dove vengono detenuti gli animali allevati;
e. **«misure di protezione strutturali»:** si rimanda all'art. 3 D.M. 25.9.24 "*Aspetti generali inerenti le misure di biosicurezza"*;
f. **«misure di gestione igienico sanitarie»:** si rimanda all'art. 3 D.M. 25.9.24 "*Aspetti generali inerenti le misure di biosicurezza"*;
g. **«vasche di stabulazione»**: vasche dove lo stabilimento di lavorazione/trasformazione detiene temporaneamente, senza alimentarli, gli animali vivi prima della macellazione/lavorazione;
h. **«sistemi di trattamento delle acque in entrata o in uscita»:** Le acque utilizzate nello stabilimento possono subire un trattamento per prevenire la diffusione di agenti patogeni. Tali trattamenti possono essere di tipo meccanico, chimico o fisico (es. filtri a sabbia, ozono, luce ultravioletta, cloro, ecc.). L'acqua può essere trattata in toto o solo in parte;
i. **«personale adeguatamente formato»:** Il personale deve essere formato secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 6 settembre 2023 - Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e

degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136;

j. **«ASL»:** servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale;
k. **«analisi del rischio»:** processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio *(Reg. CE 2002/178 art. 3)*;
l. **«valutazione del rischio»:** processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzato dal pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio *(Reg. CE 2002/178 art. 3)*;
m. **«SEV»:** setticemia emorragica virale;
n. **«NEI»:** necrosi ematopoietica infettiva;
o. **«imbarcazione»:** nave o galleggiante avente una lunghezza non superiore a 24 metri, per uso privato, per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa e lo svolgimento di attività legate all'acquacoltura *(art. 25 della LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472),* sono parte delle attrezzature dello stabilimento;
p. **«navi o altre strutture mobili»:** mezzi in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un'altra procedura connessa all'allevamento.

ALLEGATO 2

SISTEMA I&R: SCHEDE GESTIONALI DELLA SEZIONE ACQUACOLTURA E TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO

Le schede gestionali sono redatte ai sensi del D.lgs. n. 134 del 05/08/2022 e del suo manuale operativo e contengono indicazioni di riferimento per la gestione del Sistema I&R nazionale. Sono pubblicate e periodicamente aggiornate in apposita sezione del portale internet www.vetinfo.it (https://www.vetinfo.it/sso_portale/informazioni/docinfo/schede_gestionali_new.pdf).

Sono indispensabili per un corretto inserimento/aggiornamento dei dati anagrafici e produttivi degli stabilimenti di acquacoltura ai sensi del Reg. (UE) 2016/429, ai fini della corretta raccolta dati degli stabilimenti e relativa applicazione del sopracitato regolamento.

A.11 SCHEDE ACQUACOLTURA

GRUPPO SPECIE PESCI **ATTIVITÀ PREVALENTE: CESSIONE PER IL CONSUMO UMANO SI/NO** **MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI VIVI SI/NO**	
☐ **Riconosciuto**	☐ **Status Confinato** ☐ **Non necessita di riconoscimento**
Capacità strutturale	☐ Piccola **(inferiore 50 tonnellate)** ☐ Media **(tra 51 e 200 tonnellate)** ☐ **Grande (superiore a 200 tonnellate)**

ORIENTAMENTO	MODALITA' DI ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ACQUE
☐ Acquaponica ☐ Altro ☐ Avannotteria ☐ Centro ittiogenico ☐ Collezione faunistica – giardino zoologico ☐ Collezione faunistica diversa da giardino zoologico ☐ Stabilimento a fini scientifici ☐ Incubatoio ☐ Incubatoio di valle ☐ Ingrasso per consumo umano ☐ Laghetto di pesca sportiva ☐ Pesci riproduttori ☐ Stabilimenti con animali vettori in isolamento ☐ Stabilimento di quarantena ☐ Stabilimento di ripopolamento ☐ Struttura aperta con animali di acquacoltura a scopo ornamentale ☐ Struttura chiusa con animali di acquacoltura a scopo ornamentale ☐ Valle da pesca	☐ Altri metodi ☐ Bacini ☐ Canali ☐ Gabbie/acque recintate ☐ Sistemi a ricircolo ☐ Stagni estensivi ☐ Vasche/raceway	☐ Dolce ☐ Salmastra ☐ Salata

Categorie Pesci (Reg. UE 2020/691)	**Flusso di controllo in BDN delle movimentazioni**	
	Riceve/destina animali di acquacoltura da	**Validazione esplicita del documento di accompagnamento da parte dell'ASL**
Categoria 1 – indenne	Riceve solo da 1 Destina a tutti	**NO**
Categoria 2 – in fase di eradicazione	Riceve solo da 1 e 2 Destina a 2, 3 e 4	**Sì** **se da 2 a 2**
Categoria 3 – sorveglianza attiva	Riceve da 1, 2 e 3 Destina a 3 e 4	**NO**
Categoria 4 – sorveglianza passiva	Riceve da 1, 2, 3 e 4 Destina solo a 4	**NO**
Non necessita di categoria	Non soggetta a vincoli in quanto sono movimenti di specie non sensibili	**NO**

GRUPPO SPECIE MOLLUSCHI ATTIVITÀ PREVALENTE: CESSIONE PER IL CONSUMO UMANO SI/NO MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI VIVI SI/NO		
☐ **RICONOSCIUTO**	☐ **STATUS CONFINATO**	☐ **NON NECESSITA DI RICONOSCIMENTO**
Capacità strutturale	☐ Piccola (inferiore 50 tonnellate) ☐ Media (tra 51 e 200 tonnellate) ☐ Grande (superiore a 200 tonnellate)	

ORIENTAMENTO	MODALITA' DI ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ACQUE
☐ Altro ☐ Centro di depurazione ☐ Centro di spedizione ☐ Collezione faunistica – giardino zoologico ☐ Collezione faunistica diversa da giardino zoologico ☐ Ingrasso ☐ Nuova immersione a fine di conservazione ☐ Preingrasso (vivaio) ☐ Rifinitura ☐ Schiuditoio con riproduttori ☐ Stabilimento a fini scientifici ☐ Stabilimento di quarantena ☐ Struttura aperta con animali di acquacoltura a scopo ornamentale ☐ Struttura chiusa con animali di acquacoltura a scopo ornamentale ☐ Zona di stabulazione	☐ Altri metodi ☐ Bacini in terra ☐ Porzioni di acque libere delimitate e segnalate ☐ Sistemi a ricircolo (RAS) ☐ Sistemi in sospensione ☐ Sistemi sul fondo ☐ Vasche	☐ Dolce ☐ Salmastra ☐ Salata

GRUPPO SPECIE CROSTACEI		
ATTIVITÀ PREVALENTE: CESSIONE PER IL CONSUMO UMANO SI/NO MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI VIVI SI/NO		
☐ **RICONOSCIUTO**	☐ **STATUS CONFINATO**	☐ **NON NECESSITA DI RICONOSCIMENTO**
Capacità strutturale	☐ Piccola (inferiore 50 tonnellate) ☐ Media (tra 51 e 200 tonnellate) ☐ Grande (superiore a 200 tonnellate)	

ORIENTAMENTO	MODALITA' DI ALLEVAMENTO	TIPOLOGIA ACQUE
☐ Altro ☐ Collezione faunistica – giardino zoologico ☐ Collezione faunistica diversa da giardino zoologico ☐ Incubatoio con riproduttori ☐ Ingrasso per consumo umano ☐ Stabilimento a fini scientifici ☐ Stabilimento di materiale germinale ☐ Stabilimento di quarantena ☐ Struttura chiusa con animali di acquacoltura a scopo ornamentale ☐ Valle da pesca	☐ Altri metodi ☐ Bacini a terra ☐ Gabbie/acque recintate ☐ Sistemi a ricircolo (RAS) ☐ Stagni estensivi/Laguna ☐ Vasche/raceway	☐ Dolce ☐ Salmastra ☐ Salata

TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R IN ACQUACOLTURA
(Definizioni del Reg. (UE) 2020/691 e altre fornite dal Centro di referenza acquacoltura, c/o IZS delle Venezie)

ORIENTAMENTO

Acquaponica: stabilimenti che utilizzano una tecnica combinata di coltivazione di piante con l'allevamento di animali acquatici in un ambiente a ciclo d'acqua chiuso e continuo, consentendo così di coltivare piante e allevare pesci utilizzando la stessa acqua.

Avannotteria: attività destinata all'allevamento degli animali acquatici durante le loro prime fasi di vita.

Centro di depurazione: lo stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua marina pulita, in cui i molluschi sono collocati per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano.

Centro di spedizione: lo stabilimento a terra o off-shore per la ricezione, il trattamento, il lavaggio, la pulitura, la calibratura, il confezionamento e l'imballaggio di molluschi destinati al consumo umano.

Centro ittiogenico: stabilimento il cui scopo è la conservazione delle specie attraverso la caratterizzazione genetica degli animali. L'attività può essere a ciclo completo, con stabulazione permanente o temporanea dei riproduttori. Le specie prodotte vengono principalmente utilizzate per il ripopolamento, ma sono autorizzati anche per fini commerciali.

Collezione faunistica – giardino zoologico: stabilimento in possesso di licenza di giardino zoologico ai sensi del D.lgs 73/2005 la cui attività ha finalità espositiva o per la conservazione della specie o per motivi diversi dalle esibizioni e da usi zootecnici e dalla produzione di alimenti.

Collezione faunistica diversa da giardino zoologico: stabilimento con finalità espositiva escluso dall'ambito di applicazione del D.lgs 73/2005.

Incubatoio di valle: incubatoio senza scopi commerciali, ma finalizzato al ripopolamento di bacini idrici su cui insistono e la cui popolazione ittica sia minacciata. Costituisce un ambiente protetto dove favorire la riproduzione della fauna ittica autoctona e il rilascio poi di giovani esemplari nelle acque libere. Salvo deroghe, i pesci riproduttori non possono essere stabulati per più di 6 mesi all'interno di questi stabilimenti.

Incubatoio: stabilimento la cui attività consiste nello stoccaggio, incubazione e schiusa di uova di animali acquatici per la fornitura di avannotti (nel caso dei crostacei è possibile anche la detenzione dei riproduttori nella stessa struttura).

Ingrasso (molluschi): attività destinata all'ingrasso fino alla raccolta per il consumo umano (accrescimento del mollusco fino alla taglia prevista per la vendita per consumo umano).

Ingrasso per consumo umano: stabilimento d'acquacoltura dove si allevano animali al fine di raggiungere la taglia commerciale degli stessi per la vendita e il successivo consumo umano.

Laghetto di pesca sportiva: attività in cui si pratica attività di pesca a fini ricreativi o sportivi.

Nuova immersione per conservazione (molluschi): attività di immersione di molluschi bivalvi vivi in un bacino naturale o in uno stabilimento d'acquacoltura con lo scopo di mantenere vivi e vitali gli animali detenuti, per un limitato periodo di tempo, attività elencate nel Reg. (CE) 853/2004, allegato III, Sezione VII, Capitolo 1, paragrafo 4, lettera d), punti iv) e v). Se è stata effettuata una nuova immersione in un bacino naturale, l'operatore intermedio deve confermare che il bacino naturale in cui questa è avvenuta aveva la stessa classificazione, al momento della nuova immersione, della zona di produzione in cui erano stati raccolti i molluschi bivalvi vivi. Se è stata effettuata una nuova immersione in uno stabilimento, l'operatore intermedio deve confermare che lo stabilimento, al momento della nuova immersione, era riconosciuto. La nuova immersione non deve contaminare ulteriormente i molluschi bivalvi vivi.

Pesci riproduttori: stabilimenti d'acquacoltura che detengono pesci riproduttori per la raccolta del materiale germinale con ottenimento di uova fecondate.

Preingrasso (vivaio) (molluschi): attività destinata alla crescita da post larva a novellame.

Rifinitura (molluschi): la conservazione di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione di classe A, da centri di purificazione o centri di spedizione, in bacini o in qualsiasi altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco, preservare o migliorarne le qualità organolettiche e assicurare un buon stato di vitalità prima del loro confezionamento o imballaggio (come da definizione riportata nel Reg. (CE) 853/2004).

Schiuditoio con riproduttori (molluschi): attività destinata alla produzione di seme di molluschi fino allo stato di larva depositata.

Stabilimento a fini scientifici: stabilimento in cui si detengono animali acquatici per la ricerca scientifica come individuati all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

Stabilimento con status confinato: qualsiasi stabilimento permanente, situato in una zona geografica circoscritta, creato su base volontaria e riconosciuto al fine dei movimenti, in cui gli animali sono: a) detenuti o allevati ai fini della

TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA I&R IN ACQUACOLTURA
(Definizioni del Reg. (UE) 2020/691 e altre fornite dal Centro di referenza acquacoltura, c/o IZS delle Venezie)

partecipazione a mostre, per scopi educativi, di conservazione della specie o di ricerca; b) confinati e separati dall'ambiente circostante; e c) oggetto di sorveglianza sanitaria e di specifiche misure di biosicurezza.

Stabilimenti di acquacoltura con animali vettori in isolamento: tipo di stabilimento di acquacoltura che non dispone di tutte le misure di biosicurezza prescritte per gli stabilimenti di quarantena, ma in cui gli animali vettori di malattia sono tenuti in isolamento da potenziali agenti patogeni fino al momento in cui non sono più considerati vettori.

Stabilimento di quarantena: stabilimento di acquacoltura nel quale gli animali non entrano in contatto con altre specie acquatiche direttamente, mediante la coabitazione, o indirettamente, mediante l'approvvigionamento idrico.

Stabilimento di ripopolamento: stabilimento in cui entrano uova fecondate acquisite da stabilimenti indenni: i pesci nati da tali uova sono allevati fino alla taglia di pre-adulto/pronta pesca. Finalità: semina in acqua pubbliche.

Stabilimento per specie ornamentali: stabilimento in cui sono allevati pesci appartenenti a specie ornamentali per l'immissione in commercio.

Struttura aperta: stabilimento di acquacoltura le cui acque reflue sono scaricate direttamente nelle acque aperte senza essere trattate ai fini dell'inattivazione degli agenti di malattie elencate o di malattie emergenti.

Struttura chiusa: stabilimento di acquacoltura le cui acque reflue, prima di essere scaricate nelle acque aperte, sono sottoposte a un trattamento in grado di inattivare gli agenti di malattie elencate o di malattie emergenti.

Valle da pesca (Stagni estensivi): uno stagno o una laguna tradizionali, naturali o artificiali, in cui la fonte di nutrimento per gli animali ivi detenuti è naturale, salvo in circostanze eccezionali, e in cui non sono adottate misure per aumentare la produzione oltre la capacità naturale dell'ambiente.

Zona di stabulazione (molluschi): le parti di acqua dolce, di mare, di laguna o di estuario, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi.

MODALITA' DI ALLEVAMENTO

Bacini: specchio d'acqua in avvallamento/ conca naturale o artificiale.

Canali: corso d'acqua scavato nel terreno, di varia dimensione per il convogliamento e l'utilizzazione delle acque.

Gabbie/ acque recintate: unità produttiva delimitata che non permette la fuoriuscita degli animali nell'ambiente circostante ma non limita il contatto con l'acqua circostante.

Sistemi a ricircolo (RAS): sistema d'allevamento nel quale l'acqua di processo subisce dei trattamenti e viene riutilizzata nel sistema stesso.

Sistemi in sospensione: modalità di allevamento dei molluschi in sospensione nella colonna d'acqua (ad es. long line con reste per i mitili, lanterne per le ostriche…ecc.).

Sistemi sul fondo: modalità di allevamento di molluschi fossori, ossia strutture che permettono ai molluschi di restare interrati sul fondo dello specchio d'acqua (ad e. vongole veraci).

Vasche / raceway: un canale artificiale di acqua corrente in cui si allevano animali d'acquacoltura.

Vasche: contenitori di vario tipo in cui i molluschi sono detenuti per il loro scopo finale.

ALLEGATO 3

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI IN FUNZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA

Il riconoscimento deve essere attribuito a:

1. Stabilimenti che movimentano animali vivi o come prodotti di origine animale;
2. Stabilimenti che comportano un rischio significativo a causa di:
    - Specie, categoria, numero di animali detenuti;
    - Tipo di stabilimento;
    - Entità dei movimenti di animali in entrata o in uscita.

I requisiti per il riconoscimento includono:

a. **Adozione misure di biosicurezza (a carico dell'operatore);**

b. **Strutture e attrezzature adeguate (a carico dell'operatore);**

c. **Conservazione della documentazione – tracciabilità (a carico dell'operatore);**

d. Valutazione del rischio (a carico dell'Autorità competente);

e. Applicazione della sorveglianza:

- Di base (passiva) (a carico dell'operatore);
- Visite sanitarie (di base) (a carico dell'operatore);
- Basata sul rischio (a carico dell'Autorità competente).

Riconoscimento per singolo stabilimento o per gruppo di stabilimenti (nel settore della molluschicoltura)

Ferme restando le deroghe all'obbligo per gli operatori di chiedere all'autorità competente il riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura di cui all'art. 3 del Reg. UE 691/2020 - applicabile previa valutazione del rischio di esposizione dello stabilimento all'introduzione e diffusione delle malattie da parte dell'Autorità competente, **devono essere riconosciute singolarmente** tutte le tipologie di stabilimenti di molluschicoltura sotto elencate, perché considerate ad alto rischio di introduzione e diffusione delle malattie

- Centro di spedizione;
- Centro di depurazione;
- Collezione faunistica – giardino zoologico;
- Collezione faunistica diversa da giardino zoologico;
- Nuova immersione a fine di conservazione;
- Preingrasso (vivaio);
- Rifinitura;
- Schiuditoio con riproduttori;
- Stabilimento a fini scientifici;
- Stabilimento di quarantena;
- Struttura aperta con animali di acquacoltura a scopo ornamentale;
- Struttura chiusa con animali di acquacoltura a scopo ornamentale;
- Zona di stabulazione.

Possono essere riconosciuti come gruppo quelli che svolgono attività destinata all'ingrasso fino alla raccolta per il consumo umano (accrescimento del mollusco fino alla taglia prevista per la vendita per consumo umano).

Requisiti minimi da applicare nei laghetti di pesca sportiva o in altre tipologie di stabilimenti di cui al Reg. UE 2020/691 art. 3, comma 1 (stabilimenti derogati dal riconoscimento), nel caso in cui l'Autorità Competente ritenga che siano a rischio significativo di introdurre o diffondere malattie e che debbano essere riconosciuti

Il Reg. UE 2016/429 e gli atti delegati e d'esecuzione (Reg. UE 2020/691 art. 3, comma 1), prevedono deroghe all'obbligo di riconoscimento per determinate tipologie di stabilimenti laddove gli animali d'acquacoltura non vengano movimentati come animali vivi o come prodotti di acquacoltura e l'Autorità Competente abbia ritenuto che il rischio in relazione alla diffusione delle malattie associato allo stabilimento sia irrilevante.
Esempi sono: i laghetti di pesca sportiva, le valli da pesca e gli incubatoi di valle e le tipologie indicate dal succitato Reg. UE 2020/691 art. 3, comma 1. Per tali strutture è sufficiente la sola registrazione nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'acquacoltura con la dicitura "Non necessita di riconoscimento". In materia di biosicurezza, le misure necessarie per tali stabilimenti, derogati dal riconoscimento e solo registrati, sono i seguenti:

- Tenuta registro di carico e scarico
- Tenuta e aggiornamento del registro di mortalità
- Conservazione della documentazione che accompagna gli animali acquatici

Se, a seguito di una valutazione effettuata dall'Autorità Competente territorialmente, risulta che essi costituiscono un rischio per la sanità animale degli stabilimenti circostanti, questi devono essere riconosciuti e, se presenti specie elencate per SEV e NEI, deve essere assegnata la categoria sanitaria del caso.
Nel caso di concessione del riconoscimento a tali stabilimenti, i requisiti necessari da soddisfare sono i seguenti:

- Nel caso di laghetto di pesca sportiva e/o valle da pesca applicazione di prescrizioni indirizzate ad evitare la movimentazione di animali vivi all'esterno: gli animali movimentati in uscita devono essere deceduti e utilizzati per il solo consumo umano.
- Posizionamento di una griglia aggiuntiva a valle della struttura per impedire ulteriormente la fuoriuscita di pesce in caso di struttura connessa alle acque circostanti.

Inoltre, rimangono valide le prescrizioni in termini di movimentazioni in ingresso ricordando che possono essere introdotti animali provenienti da stabilimenti riconosciuti di superiore o pari categoria sanitaria, se pertinente. Nel caso di stabilimenti derogati dal riconoscimento, dal momento che rappresentano un vicolo cieco dal punto di vista epidemiologico, possono introdurre animali da qualsiasi stabilimento a prescindere dalla categoria sanitaria.

RICONOSCIMENTO PER GRUPPO DI STABILIMENTI D'ACQUACOLTURA

CRITERI E MODALITA' OPERATIVE

Ai sensi dell'articolo 177 del Reg. (UE) 2016/429 è prevista la possibilità di effettuare il riconoscimento ad un **gruppo di stabilimenti**, purché questi soddisfino i seguenti requisiti, previsti dai **casi 1 e 2.**

Caso 1 (Figura 1 a titolo esemplificativo)

Gli stabilimenti facenti parte del gruppo devono essere:

a) Situati in **un'area epidemiologicamente connessa;**

e

b) Gli operatori svolgono la propria attività in un **sistema comune di biosicurezza.**

Di conseguenza:

- Tutti gli operatori adottano le stesse misure di biosicurezza (stesso manuale di buone prassi in materia di biosicurezza);
- Ognuno applica e tiene agli atti il proprio manuale di buone prassi in materia di biosicurezza, (nella parte iniziale, devono essere elencati tutti i codici degli stabilimenti che adottano quello stesso manuale e quindi fanno parte del gruppo di stabilimenti riconosciuti);
- La sorveglianza basata sul rischio viene effettuata dall'Autorità Competente, nel punto ritenuto più a rischio di introduzione di malattie attraverso lo spostamento di animali vivi. Tali visite di sorveglianza sono valevoli per tutti gli stabilimenti facenti parte del gruppo (*per le modalità e la frequenza delle visite di sorveglianza, nonché la scheda di valutazione del rischio, sono da consultare le linee guida sorveglianza ed eradicazione di prossima promulgazione*).
- La verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza va effettuata nella concessione scelta come rappresentativa per effettuare la sorveglianza basata sul rischio di cui sopra.

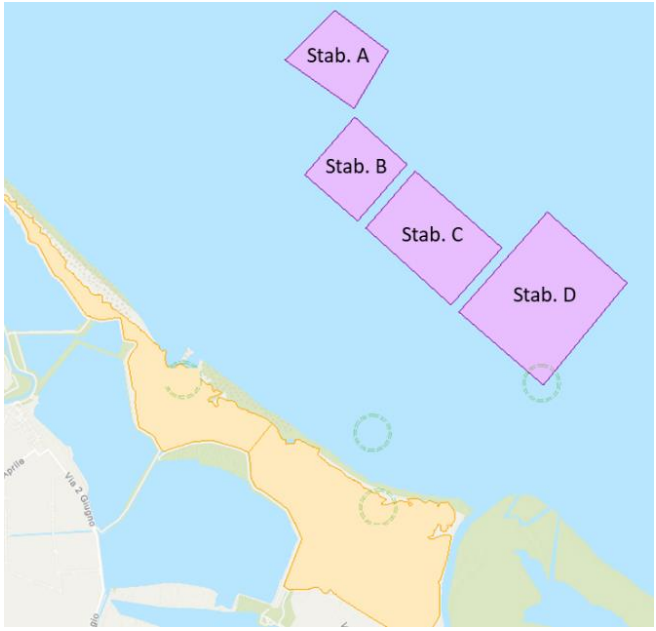

Figura 1 – Rappresentazione di un gruppo di stabilimenti considerati ubicati in un'area epidemiologicamente connessa (non necessariamente adiacenti, ma in posizione ravvicinata e comunque che condividano lo stesso spazio acqueo).

Nella figura 2, l'operatore D possiede due siti produttivi, (uno in mare ed uno in laguna). Nonostante la vicinanza geografica, a causa della conformazione territoriale, il sito in laguna dello Stabilimento D non può essere considerato parte dell'area epidemiologicamente connessa che comprende gli stabilimenti a mare (A, B, C, D). Esso dovrà essere riconosciuto singolarmente o a gruppi con altri stabilimenti situati nella stessa laguna.

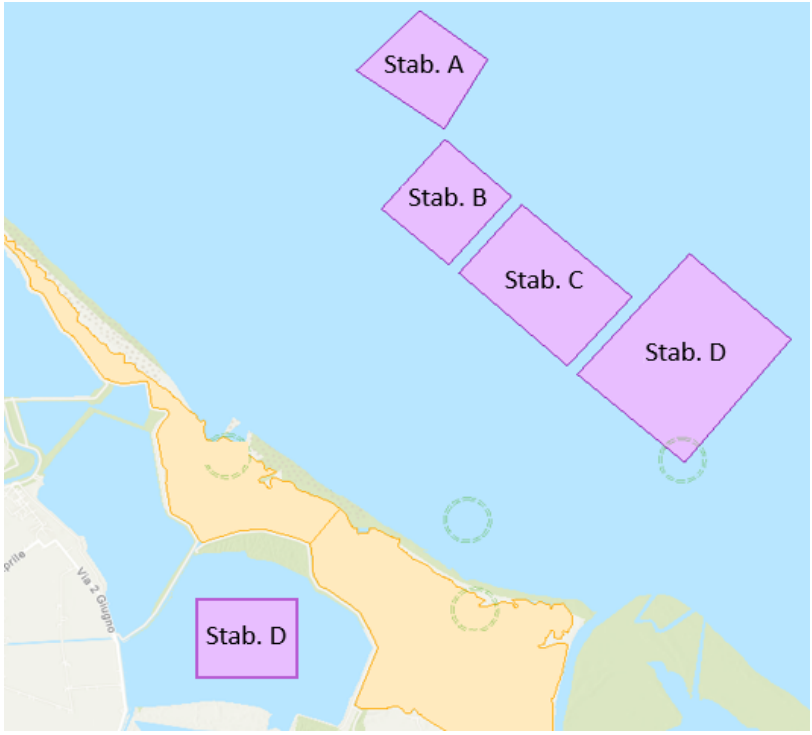

Figura 2 – Rappresentazione di un gruppo di stabilimenti vicini geograficamente da poter essere considerati ubicati in un'area epidemiologicamente connessa e uno stabilimento con due allevamenti separati.

<u>Caso 2 (Figura 3 a titolo esemplificativo)</u>

Gli stabilimenti devono essere:

a) Sotto la responsabilità di uno **stesso operatore**;
b) Funzionare nel quadro di un **sistema comune di biosicurezza;**

e

c) Gli animali di acquacoltura di tali stabilimenti formano parte della stessa **unità epidemiologica**.

Di conseguenza:

- Gli stabilimenti appartenenti al gruppo devono essere gestiti da un unico operatore;
- Possiedono un manuale di biosicurezza comune;
- La sorveglianza basata sul rischio da parte dell'Autorità Competente, valevole per il gruppo di stabilimenti, viene effettuata nel punto ritenuto più a rischio di introduzione di malattie attraverso lo spostamento di animali (*per le modalità e la frequenza delle visite di sorveglianza, nonché la scheda di valutazione del rischio, sono da consultare le linee guida sorveglianza ed eradicazione di prossima promulgazione*).
- La verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza (da effettuare nella concessione scelta come rappresentativa per effettuare la sorveglianza basata sul rischio di cui sopra.

Figura 3 – Rappresentazione di un gruppo di stabilimenti contigui e quindi considerati come un'unica unità epidemiologica.

ALLEGATO 4

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DI INTRODUZIONE E DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE E RELATIVE BUONE PRASSI DI BIOSICUREZZA

Pesci e crostacei

Di seguito vengono riportati i fattori a cui prestare maggiore attenzione all'interno di uno stabilimento, in quanto legati all'introduzione di agenti infettivi in esso. Bisogna avere noti questi fattori per impostare un piano efficace di biosicurezza da applicare allo stabilimento di acquacoltura.

1. Movimentazione degli animali di acquacoltura: animali e uova introdotti da altri stabilimenti rappresentano le principali fonti di introduzione di agenti infettivi. È necessario avere dei criteri di scelta dei fornitori (uova, avannotti, ecc.), valutando se questi mettono in atto piani di biosicurezza nei propri stabilimenti. È utile richiedere certificazioni sanitarie o certificazioni che attestino l'assenza di morie anomale. Lo stato sanitario dello stabilimento da cui si introducono nuovi animali deve essere pari o superiore al proprio stabilimento. È molto importante che i fornitori mettano a disposizione i dati sulla tracciabilità del prodotto acquistato attraverso registri elettronici delle movimentazioni presenti in BDN e, ove non disponibile (crostacei), è necessario conservare i dati in registri cartacei, che devono riportare:
    a. Data di entrata in stabilimento degli animali;
    b. Specie e quantità introdotta;
    c. Provenienza degli animali;
    d. Data di uscita dallo stabilimento degli animali;
    e. Specie e quantità inviata;
    f. Destinazione degli animali.

    Quando vengono introdotti gli animali bisogna prestare particolare attenzione all'origine dell'acqua utilizzata per il trasporto e alle procedure di sanificazione che sono state applicate ai mezzi di trasporto e alle attrezzature utilizzate. In caso di introduzione delle uova, ove applicabile, si deve prestare attenzione alla procedura di sanificazione da applicare prima della loro incubazione. Gli animali una volta introdotti devono essere sottoposti a sorveglianza da parte dell'operatore *in primis* e poi quando opportuno da un veterinario.

    Se applicabile, è utile organizzare degli spazi dedicati all'isolamento sanitario, soprattutto dei riproduttori, per verificarne lo stato sanitario. Non devono essere immessi nel proprio stabilimento animali che presentano evidenti segni di malattie e sofferenza, per questo bisogna valutare quotidianamente il comportamento, lo stato di vitalità e l'assenza di mortalità di rilievo; lo stato sanitario dell'allevamento si valuta anche dalla mortalità presente in esso, per questo è buona prassi tenere in un registro cartaceo/elettronico i dati riguardanti la mortalità. In caso di mortalità anomala si raccomanda il consulto del veterinario dello stabilimento e la comunicazione e notifica dell'evento all'ASL. Gli animali morti o i sottoprodotti di origine animale (SOA) vanno gestiti secondo la normativa vigente (Reg. (CE) n. 1069/2009). Si raccomanda di stoccare gli animali morti in loco temporaneamente e di trascrivere nel manuale di buone prassi, adottato dallo stabilimento, le modalità in cui viene attuato lo stoccaggio e smaltimento.

    Per quanto riguarda gli stabilimenti con status di confinato, poiché possono scambiarsi animali rispettando un numero ridotto di prescrizioni in materia di movimenti in confronto a quelle applicabili ad altri tipi di stabilimenti di acquacoltura, è opportuno che dispongano di un veterinario a contratto che provveda alla supervisione delle attività dello stabilimento e sia responsabile della sua sorveglianza sanitaria, in modo da offrire reciprocamente solide garanzie sanitarie *(Reg. (UE) 2020/691, art. 10)*;
2. Persone e animali estranei allo stabilimento: è importante effettuare una valutazione delle possibili minacce rappresentate dagli animali selvatici e dal personale non autorizzato ad entrare nello stabilimento. Per questo motivo è necessario proteggere lo stabilimento con l'installazione di barriere strutturali e funzionali. Per gli animali allevati in acqua dolce l'adozione di griglie/salti contro la risalita di pesci selvatici e la presenza di reti di difesa contro gli uccelli ittiofagi possono costituire strumenti di protezione efficaci. Per tutti gli stabilimenti è importante detenere un registro dei visitatori che

comprenda dati dei visitatori e dei veicoli che entrano nello stabilimento. Queste informazioni risultano di sostanziale importanza qualora dovesse essere riscontrato un caso di malattia notificabile;

3. Fonte idrica: per quanto riguarda gli stabilimenti d'acqua dolce, l'approvvigionamento da torrente o fiume espone a maggiori rischi di introduzione di un agente patogeno rispetto all'approvvigionamento idrico da pozzo o risorgiva;
4. Stabilimenti a monte e a valle dello stabilimento: considerando gli stabilimenti d'acqua dolce posti sulle aste fluviali, la presenza di altri stabilimenti a monte o a valle può costituire un rischio di esposizione e diffusione di patogeni. Per gli stabilimenti a mare, la vicinanza ad altri stabilimenti può costituire un rischio, inoltre è da considerare anche la presenza e la direzione delle correnti in acqua;
5. Semina in acque pubbliche: se svolta a monte o nelle vicinanze di uno stabilimento può rappresentare una fonte di infezione da tenere in considerazione.

Una volta identificati i fattori di rischio si possono mettere in atto misure volte alla mitigazione di tale rischio. È compito del responsabile della biosicurezza individuare le misure da applicare allo stabilimento al fine di controllare o ridurre i rischi di infezione e di conseguenza ottimizzare le risorse disponibili. Il responsabile della biosicurezza è colui che ha il compito di garantire che le misure da attuare vengano monitorate e implementate regolarmente al fine di preservare la salute dello stabilimento di acquacoltura. L'introduzione di patogeni può essere l'esito di una non adeguata qualità gestionale dello stabilimento, per questo motivo il piano di biosicurezza deve contemplare:

- Strutture dello stabilimento adeguate alle specie allevate o coltivate ai sensi del Reg. del. (UE) 2020/691;
- Controllo degli accessi allo stabilimento, attraverso barriere fisiche (sbarre o cancelli) e attraverso un registro dei visitatori;
- Garantire che i lotti durante il ciclo produttivo vengano distinti, oltre ai lotti è necessario garantire che i diversi settori dell'allevamento vengano separati funzionalmente (barriere igieniche fra incubatoio, ingrasso, area di lavorazione del prodotto, ecc.);
- Densità degli animali allevati: aumentare la densità aumenta il contatto fra gli animali e la possibilità di trasmissione delle malattie infettive, oltre a ridurre le performance di crescita degli animali e alterarne il metabolismo, abbassando anche le loro difese immunitarie;
- Avere a disposizione mezzi per riconoscere e stabilire se la variazione dello stato di salute dipende dalle condizioni metereologiche avverse o dal malfunzionamento delle attrezzature dello stabilimento;
- Predisposizione di frequenti controlli degli animali al fine di valutare il loro stato di salute;
- Adozione di un protocollo di pulizia, lavaggio, sanificazione e manutenzione delle strutture e delle attrezzature, dotazione di sistemi di protezione individuale per personale e visitatori;
- Adozione di protocolli di pulizia, lavaggio e sanificazione dei mezzi di trasporto e imbarcazioni prima e dopo lo scarico degli animali e dei SOA;
- Controllo e registrazione dei movimenti in ingresso e uscita dei mezzi di trasporto, dei mangimi, dei SOA e degli animali al fine di garantire tracciabilità;
- Evitare la condivisione di attrezzature e veicoli tra stabilimenti diversi. Qualora non sia possibile, è necessario attuare pulizia, lavaggio e sanificazione di ciò che viene condiviso;
- Limitare l'accesso al personale, visitatori e mezzi autorizzati. Lo stabilimento deve detenere un registro dei visitatori in cui si registrano i movimenti di autisti, operatori di altri stabilimenti, veterinari, operatori sanitari, mangimisti, acquirenti, ecc.;
- I visitatori devono essere informati sulle misure di biosicurezza messe in atto nello stabilimento, con l'aiuto dell'apposita cartellonistica;
- Monitoraggio della presenza di animali sinantropici, uccelli e altri predatori in grado di introdurre o diffondere malattie infettive;
- Valutare la possibilità di esposizione dello stabilimento a condizioni metereologiche estreme (inondazioni/esondazioni/mareggiate) e prevedere dei programmi d'azione da mettere per contrastarle;
- Formare, informare e responsabilizzare il personale sul piano di biosicurezza, e sulla necessità di seguire le procedure di biosicurezza adottate, come previsto dal D.M. 6.9.23. Il personale dovrà essere formato sui segni clinici delle malattie più rilevanti e i comportamenti anomali che possono essere indici di stato di salute non ottimale. Gli operatori inoltre devono essere responsabilizzati sul comportamento da attuare in caso di rilevazione di mortalità anomale, per cui è necessario avvertire in modo tempestivo l'autorità veterinaria competente per il territorio;

- Acquisizione e conservazione delle copie dei verbali, compilati dall'ASL, di avvenuta applicazione del programma di sorveglianza di cui art. 26 del Reg. (UE) 2016/429.

Molluschi

Per quanto riguarda i maggiori rischi per l'introduzione di agenti infettivi in uno stabilimento di molluschi e per cui bisogna prestare particolare attenzione e mettere in atto relative misure di biosicurezza, la letteratura indica quale più rilevante la movimentazione di animali vivi. L'introduzione di seme o di prodotto sotto taglia commerciale senza garanzie sanitarie o illegalmente, comporta un importante rischio sia per la diffusione delle malattie elencate (*Bonamia exitiosa*, *Bonamia ostreae*, *Marteilia refringes*) che di quelle emergenti.

È utile richiedere certificazioni sanitarie o che attestino l'assenza di morie anomale prima dell'introduzione nello stabilimento. Lo stato sanitario dello stabilimento da cui si introducono nuovi animali deve essere pari o superiore a quello di destinazione. È molto importante tenere la tracciabilità del prodotto acquistato attraverso registri cartacei o elettronici delle movimentazioni, che devono riportare:

a. Data di entrata in stabilimento degli animali;
b. Specie e quantità introdotta;
c. Provenienza degli animali;
d. Data di uscita dallo stabilimento degli animali;
e. Specie e quantità in uscita;
f. Destinazione degli animali.

Il rischio collegato alla trasmissione di patogeni attraverso l'acqua è una possibilità tangibile (maggiore è la prossimità geografica degli stabilimenti maggiore è il rischio di trasmissione, inoltre più alta è la densità degli stabilimenti in una zona più alto è il rischio) ma, nella situazione nazionale di endemicità per *Bonamia exitiosa*, *Bonamia ostreae*, *Marteilia refringes* (malattie listate ai sensi dell'AHL, per i molluschi) non è rilevante.

La trasmissione attraverso l'acqua non è comunque un fattore da sottovalutare nel caso di una malattia emergente che venga segnalata per la prima volta in uno stabilimento/zona di produzione. A causa dei cambiamenti climatici e della globalizzazione, l'introduzione attraverso movimentazioni, soprattutto a lunga distanza fra paesi diversi, sia di navi espressamente utilizzate per la movimentazione di animali vivi (talvolta non correttamente certificate e tracciate) ma anche navi commerciali e da crociera con lo scarico delle acque di zavorra, può causare l'ingresso nel nostro Paese di specie aliene e di potenziali nuovi patogeni. Una volta introdotti, l'acqua può costituire un veicolo di trasmissione a breve distanza.

In tale caso si ricorda che l'art. 78 del Reg. del. (UE) 2020/687 prevede l'immediata rimozione dei molluschi dall'acqua nel più breve tempo possibile. Tale misura va riportata nell'apposita sezione del manuale di buona prassi in materia di biosicurezza.

La trasmissione indiretta (attrezzature, personale, mezzi di trasporto, contaminati ecc.) non è documentata in letteratura, ciò non implica che le buone prassi di pulizia delle strutture ed attrezzature debbano venire meno nella gestione degli stabilimenti che già adottano il "manuale di buone prassi validato dal Ministero della Salute 8 febbraio 2011 - prot. N° DGSAN 0003529 - Reg. (CE) 853/2004".

Una volta identificati i fattori di rischio, si possono mettere in atto misure volte alla mitigazione di questi. È compito del responsabile della biosicurezza individuare le misure da applicare nello stabilimento (o al gruppo di stabilimenti) al fine di controllare o ridurre i rischi di infezione e di conseguenza ottimizzare le risorse disponibili.

Il responsabile della biosicurezza è colui che ha il compito di garantire che le misure da attuare vengano monitorate e implementate regolarmente, al fine di preservare la salute dello stabilimento di acquacoltura e di tenere aggiornati gli operatori.

ALLEGATO 5

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI BIOSICUREZZA PER NAVI E STRUTTURE MOBILI RICONOSCIUTE

Nel Reg. del (UE) 2020/691, allegato 1, parte 12, sono riportate le prescrizioni per il rilascio del riconoscimento delle navi o di altre strutture mobili in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a trattamento o a un'altra procedura connessa all'allevamento. **Il riconoscimento e relative misure di biosicurezza si applicano alle imbarcazioni che svolgono solo attività conto terzi, non asservite a uno specifico stabilimento.**

Se si fa riferimento all'allegato 1, parte VIII del D.M. 25.9.24, le prescrizioni in materia di biosicurezza per tali tipi di imbarcazioni riportate sono da considerarsi aggiuntive e sono integrazione di quelle elencate nella parte 1 del medesimo Decreto "Requisiti comuni di biosicurezza per gli stabilimenti riconosciuti che detengono animali d'acquacoltura".

Per quanto concerne le imbarcazioni di cui all'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 (navigazione ad uso privato o in conto proprio per attività legate all'acquacoltura), sono considerate parte dell'attrezzatura asservita ad uno o più stabilimenti di uno stesso operatore o di più operatori che operano in un quadro comune di biosicurezza, pertanto non devono essere riconosciute ai sensi del Reg. del. (UE) 2020/691.

Le prescrizioni, relative alle <u>misure di biosicurezza</u>, delle navi e strutture mobili che operano conto terzi sono le seguenti:

a) l'operatore attua il piano di biosicurezza nel quale occorre tenere conto degli elementi seguenti:

i) la nave o le strutture mobili e tutte le attrezzature utilizzate durante il trattamento devono essere pulite e disinfettate quando un trattamento è stato completato e prima dello spostamento verso un altro stabilimento di acquacoltura;

ii) gli abiti e le calzature da lavoro per il personale devono essere tenuti nello stabilimento di acquacoltura e puliti e disinfettati periodicamente;

iii) le attrezzature non devono essere condivise con altri stabilimenti di acquacoltura; tuttavia, nei casi in cui la condivisione è inevitabile, deve essere predisposto un protocollo adeguato di pulizia e disinfezione delle attrezzature e devono essere conservate prove della sua attuazione;

iv) i visitatori dello stabilimento di acquacoltura devono essere controllati se presentano un rischio per la trasmissione di malattia; tali visitatori devono:

o indossare gli indumenti protettivi e le calzature forniti dallo stabilimento di acquacoltura; oppure

o pulire e disinfettare eventuali indumenti protettivi e calzature che portano nello stabilimento di acquacoltura sia all'arrivo sia, qualora si tratti di indumenti e calzature non monouso, alla partenza;

v) la causa di un'eventuale mortalità verificatasi durante il trattamento deve essere inserita nella documentazione e gli animali morti devono essere rimossi dallo stabilimento di acquacoltura con una frequenza tale da ridurre al minimo la pressione infettiva e che sia realizzabile tenuto conto del programma di trattamento degli animali di acquacoltura interessati;

vi) gli animali morti devono essere rimossi con una frequenza tale da assicurare che la pressione infettiva sia mantenuta al minimo e smaltiti conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1069/2009;

b) gli operatori garantiscono che sia designata una persona incaricata dell'attuazione del piano di biosicurezza per lo stabilimento insieme ad altri addetti che le riferiscono in merito a questioni di biosicurezza, se necessario.

Le prescrizioni relative alle <u>strutture e alle attrezzature</u> sono le seguenti:

a) devono essere disponibili attrezzature e strutture idonee al fine di mantenere adeguate condizioni di allevamento degli animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento;

b) nella misura del possibile, le attrezzature e le strutture devono essere costituite da materiali che possono essere puliti e disinfettati facilmente;

c) devono essere disponibili attrezzature adeguate alla pulizia e alla disinfezione delle strutture e delle attrezzature;

d) nei casi in cui vengono utilizzati sistemi automatizzati di pulizia e disinfezione, la loro efficacia deve essere convalidata prima dell'uso iniziale e successivamente a frequenze appropriate;

e) deve essere predisposto un sistema adeguato a garantire la raccolta e lo smaltimento adeguato di sottoprodotti di origine animale, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Tracciabilità

Per quanto concerne le imbarcazioni di cui all'art. 25 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 (navigazione ad uso privato o in conto proprio per attività legate all'acquacoltura), ai sensi dell' art. 188, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/429, i trasportatori che presentano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti possono essere esonerati dagli Stati membri interessati dall'obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo, purché sia assicurata la tracciabilità.

ALLEGATO 6

PESCI E CROSTACEI

SCHEMA MANUALE BIOSICUREZZA

A) Dati dello stabilimento

Codice stabilimento		
Comune stabilimento		
Provincia		
Indirizzo (via e numero civico)		CAP
N. iscrizione al registro delle imprese		CCIA
Denominazione stabilimento		
Proprietario animali: *Nome e Cognome*		
Codice fiscale/ partita IVA		
Recapito telefonico		
Responsabile dello stabilimento: *Nome e Cognome*		
Codice fiscale		
Recapito telefonico		
Riconosciuto in Banca Dati Nazionale	[ ] Sì [ ] No	
Categoria sanitaria attribuita dall'ASL ed inserita in BDN Eventuali variazioni categoria sanitaria	**SEV** 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] non necessita di categoria [ ] Data __/__/__ Malattia: _____ nuova cat:_____	**NEI** 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] non necessita di categoria [ ]
		White spot disease 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] non necessita di categoria [ ]

B) Responsabile del piano di biosicurezza

Nome e Cognome	
Recapito telefonico	
Email	

Sostituto del responsabile del piano di biosicurezza

Nome e Cognome	
Recapito telefonico	
Email	

C) Contatti utili

Veterinario dello stabilimento

Nome e Cognome	
Recapito telefonico	
Email	

Veterinario ASL

Azienda Sanitaria Locale di riferimento:	
Nome e Cognome	
Recapito telefonico	
Email	

Firma responsabile dell'allevamento **Firma responsabile della biosicurezza**

_____ _____

D) Caratteristiche dello stabilimento

Orientamento

- ❑ Acquaponica
- ❑ Avannotteria
- ❑ Centro ittiogenico
- ❑ Collezione faunistica – giardino zoologico
- ❑ Collezione faunistica diversa da giardino zoologico
- ❑ Stabilimento a fini scientifici
- ❑ Incubatoio
- ❑ Incubatoio di valle
- ❑ Ingrasso per consumo umano
- ❑ Laghetto di pesca sportiva
- ❑ Pesci riproduttori
- ❑ Stabilimenti con animali vettori in isolamento
- ❑ Stabilimento di quarantena
- ❑ Stabilimento di ripopolamento
- ❑ Struttura aperta con animali di acquacoltura a scopo ornamentale
- ❑ Struttura chiusa con animali di acquacoltura a scopo ornamentale
- ❑ Valle da pesca
- ❑ Altro (specificare) ……...

Specie allevate……

Modalità di allevamento

- ❑ Bacini
- ❑ Canali
- ❑ Gabbie/acque recintate
- ❑ Sistemi di ricircolo
- ❑ Stagni o bacini estensivi
- ❑ Vasche/raceways
- ❑ Altro (specificare) ……

Caratteristiche territoriali in cui è ubicato

Tipologia acqua: Dolce ☐ Salmastra ☐ Salata ☐

Denominazione bacino idrografico……

Fonte approvvigionamento idrico:

Pozzo ☐ Sorgiva/ falda ☐ Acquedotto ☐ Corso d'acqua ☐

Denominazione: ……

Acque libere: Mare ☐ Laguna ☐

Origine acqua salata/salmastra ……

Scarico acqua: ……

Corpo idrico ricevente (lago, corso d'acqua) ☐
Nome:……..

Mare ☐ Laguna ☐ Nome: ……...

Scopo e campo di applicazione: descrivere le finalità (es.: ingrasso per consumo umano, stabilimento per ripopolamento, laghetto di pesca sportiva, ecc.), metodo di allevamento e conduzione dello stesso

……

……

……

……

Caratteristiche strutturali (in alternativa allegare planimetria dettagliata, oppure descrizione in forma aggregata dei dati dello stabilimento, vedere esempi in calce).

Numerazione unità produttive di detenzione animali	**Tipologia di unità di detenzione** (es.: vasca, gabbia bacino, ecc.)	**Specie detenute**	**Numero di animali o volume** (m^3)

Esempio di descrizione in forma aggregata:

Gabbie a mare: N. gabbie/recinti _____specie_____ Superficie in m^3 totali complessivi: _____

Vanteria: N. vasche _____ Superficie in m^3 complessivi_____

Preingrasso: N. vasche _____ Superficie in m^3 complessivi_____

E) Misure di biosicurezza poste in atto (compilare le voci oppure inserire le stesse informazioni in modalità descrittiva). *Non tutte le misure sono applicabili in tutte le tipologie di stabilimento, queste vanno specificate a seconda del tipo di strutture*.

1. Adeguata delimitazione dello stabilimento		Sì		No
2. Controllo degli accessi dello stabilimento con cancelli/sbarre/cartelloni		Sì		No
3. Identificazione delle vasche		Sì		No
4. Accesso limitato solo al personale e ai visitatori autorizzati		Sì		No
5. Sanificazione del personale che entra ed esce dallo stabilimento		Sì		No
6. Tenuta di un registro relativo alle entrate dei visitatori		Sì		No
7. Disponibilità di istruzioni per l'accesso dei visitatori in stabilimento		Sì		No
8. Disponibilità di indumenti monouso per i visitatori		Sì		No
9. Sanificazione degli automezzi in entrata e uscita		Sì		No
10. Disponibilità ai protocolli di lavaggio e sanificazione dei mezzi		Sì		No
11. Sanificazione delle vasche e attrezzature		Sì		No
12. Disponibilità di proprie attrezzature non condivise con altri stabilimenti		Sì		No
13. Disponibilità di protocolli di lavaggio e sanificazione delle unità di produzione e attrezzature in caso di svuotamento		Sì		No
14. Tenuta di un registro delle sanificazioni delle attrezzature		Sì		No
15. Adozione di pratiche di controllo nei confronti di uccelli e/o altri mammiferi		Sì		No
16. Adozione di un programma di derattizzazione		Sì		No
17. Tenuta di un registro delle derattizzazioni		Sì		No
18. Disponibilità di adeguate celle di stoccaggio dei pesci morti e di procedure per la loro gestione		Sì		No
19. Disponibilità di un registro della mortalità		Sì		No
20. Disponibilità di procedure per la gestione dello scarico e stoccaggio del mangime		Sì		No
21. Presenza di dispositivi atti ad impedire la risalita e l'accesso di pesci selvatici		Sì		No
22. Adozione di misure adeguate per la gestione degli effluenti dello stabilimento		Sì		No
23. I pesci di nuova introduzione vengono tenuti in aree identificate fino alla verifica del loro stato sanitario		Sì		No
24. Introduzione nello stabilimento di soggetti con evidenti sintomi di malattia o in evidente stato di sofferenza		Sì		No
25. Verifica sistematica dello stato di salute degli animali e dell'assenza di mortalità di rilievo		Sì		No
26. In caso di mortalità anomala viene consultato il veterinario dello stabilimento		Sì		No
27. Il personale è formato ed informato sulle misure di biosicurezza, i fattori di rischio di introduzione diffusione delle infezioni e sui segni clinici delle possibili patologie che possono colpire gli animali e sono preparati a riconoscere episodi di mortalità anomale		Sì		No

È inoltre essenziale garantire la tracciabilità delle movimentazioni animali attraverso l'utilizzo del modello di documento di accompagnamento informatizzato delle movimentazioni di cui alla nota della Direzione Generale Della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (Registro – Classif: I.5.i.q.1/2021/2).

Esempio di protocollo di pulizia e/o sanificazione di cui all'allegato 2 del D.M. 25.9.24

Luogo/oggetto	Frequenza	Modalità
Vasca di allevamento	Ogni volta al termine dell'uso	L'addetto alle vasche: ● scarica l'acqua, pulisce la vasca eliminando i corpi estranei (sedimento, alghe, incrostazioni, ecc.); ● fa scorrere acqua pulita prima dell'immissione degli animali acquatici.
Stagno/bacino con fondo di terra	Al termine del ciclo produttivo	Scarico completo dell'acqua, asciugatura del fondo e sanificazione con applicazione di calce (ossido o idrossido di calce).
Griglie	Sempre quando spostate tra settori o quando è visivamente ridotta l'emissione di acqua	L'addetto alle vasche verifica ed eventualmente pulisce le griglie fino ad eliminare il materiale che le ostruisce.
Utensili per avannotterie	Almeno 1 volta alla settimana	Impiego di attrezzatura di pulizia dedicata ad ogni singola vaschetta o in alternativa esecuzione della pulizia con il medesimo attrezzo (spazzola, colino, ecc.), operando una sanificazione (ad es. con prodotti a base di iodio o ipoclorito di sodio e successivo risciacquo) ogni volta che si cambia vaschetta.
Attrezzature (di avannotteria, selezionatore, pompe aspiratrote, elevatori, ecc.)	Al bisogno	L'addetto verifica l'attrezzatura e, se necessario, la lava e risciacqua abbondantemente con acqua fino ad eliminazione completa di tutti gli eventuali residui.
Utensili (reti, guadini, ecc.)	Al bisogno	Impiego di attrezzatura di pulizia dedicata per ogni settore o in alternativa esecuzione della pulizia operando una sanificazione (vedi in seguito) ogni volta che si passa dall'ingrasso all'avannotteria.
Ossigenatore	Ogni volta al termine dell'uso	L'addetto alle vasche asporta manualmente o meccanicamente le incrostazioni presenti sull'attrezzo.
Sonde ossigeno	Sempre quando spostato tra settori o quando è visivamente ridotta l'emissione di acqua	L'addetto alle vasche asporta manualmente con delicatezza i residui presenti sulle sonde.
Calzature	Almeno 1 volta alla settimana	Gli addetti controllano che le calzature siano pulite prima di accedere all'interno dello stabilimento o ad esempio fra avannotteria e ingrasso; in caso di presenza di residui provvedono alla spazzolatura degli stessi.
Mezzi di trasporto (es. camion)	Tutte le volte dopo l'uso	Il camion è pulito con acqua calda ad alta pressione (possibilmente con pulivapor/idropulitrice) completamente, in particolare le vasche, le ruote. La sanificazione (con prodotti idonei e successivo risciacquo) viene effettuata sulla base delle valutazioni dell'operatore in relazione a tipologia di trasporto e stabilimento oggetto di carico e /o scarico degli animali acquatici, oppure nel caso di una eventuale mortalità anomala durante il trasporto.

1. **Stabilimenti a ricircolo**

Procedura analoga a quella degli stabilimenti a terra. In aggiunta il sistema di trattamento delle acque per il ricircolo, le strumentazioni di controllo dei parametri e i sistemi idraulici asserviti allo stabilimento devono essere puliti e regolarmente manutenuti secondo specifiche procedure concordate con l'installatore.

2. **Stabilimenti di piscicoltura off-shore**

Per le attrezzature, mezzi di trasporto e strutture in terra ferma valgono le procedure descritte in precedenza per gli stabilimenti a terra.

Per le imbarcazioni asservite possono essere utilizzate, ove applicabili (sul ponte di coperta e sulle attrezzature compresi i contenitori), le misure sopra descritte. Le operazioni dovranno essere adattate alla tipologia di operazioni effettuate con l'imbarcazione e conseguente potenziale imbrattamento (trasporto mangime, trasporto pesci in acqua e ghiaccio).

Per le reti e i materiali che compongono le gabbie off-shore, alla fine di ogni ciclo di allevamento/stabulazione vengono effettuate delle operazioni di pulizia e rimozione del fouling. Qualora questo si formi in abbondanza anche durante il ciclo di produzione, si può prevederne la rimozione attraverso l'attività di manutenzione ordinaria svolta dai sommozzatori, anche riportando a riva le gabbie (o le reti) per svolgere un'accurata pulizia.

F) Interventi in caso di sospette malattie

In caso di insorgenza di una malattia elencata (se lo stabilimento è riconosciuto indenne dalla UE) o emergente, l'ASL dà indicazioni all'operatore sulle misure di contenimento e contrasto della malattia stessa. L'operatore registrerà le misure adottate nella tabella sottostante.

Data	**Misura di contenimento/contrasto alla malattia da adottare nello stabilimento**	**Descrizione dettagliata**
	Es.: Blocco delle movimentazioni	*Es.: Lo stabilimento non può movimentare animali d'acquacoltura in uscita se non verso stabilimenti autorizzati a lottare contro le malattie per la macellazione degli stessi*

G) Formazione degli operatori che lavorano nello stabilimento

Nome e Cognome operatore	**Data formazione**	**Luogo**	**Tipologia** (es.: riunione in stabilimento, corso, convegno ecc.)	**Argomento/i trattato/i** (es.: biosicurezza, malattie elencate, buone prassi di allevamento, ecc.)	**Firma del responsabile del piano di biosicurezza**

N.B: Gli attestati rilasciati a seguito degli eventi formativi vanno tenuti agli atti e resi disponibili all'autorità competente, se richiesto.

H) Registri di raccolta dati in relazione alle misure di biosicurezza adottate

1. Registro delle visite di sanità animale e delle visite effettuate dall'Autorità Competente (sorveglianza basata sul rischio o altro);
2. Registro dei visitatori;
3. Registro della mortalità;
4. Piano di derattizzazione;
5. Registro in adozione agli automezzi per il trasporto di animali acquatici vivi (se presenti, per uso conto proprio e/o terzi) e relativa guida alla compilazione;
6. Registro di verifica delle sanificazioni dei mezzi di trasporto;
7. Registro delle movimentazioni (carico e scarico).

REGISTRI

1. Registro delle visite di sanità animale (veterinario LP) e delle visite effettuate dall'Autorità Competente

PERIODO DAL _____ AL _____

Data	**Effettuata da** *(Nome e cognome)*	**Motivazione** *(es: visita di controllo, richiesto intervento)*	**Eventuale anomalia riscontrata** *(es: nessuna, aumentata mortalità, non conformità documentali)*	**Ulteriori rilievi/ raccomandazioni**	**Firma del veterinario dello stabilimento/ veterinario ufficiale**

2. Registro dei visitatori

PERIODO DAL_____ AL _____

Data	**Ora entrata e uscita**	**Nome e cognome visitatore**	**Tipologia visitatore** *(es. consulente, veterinario dello stabilimento, veterinario ASL, ecc.)*	**Motivo della visita**	**Luogo di provenienza**	**Consegna dotazioni monouso** *(Si/NO)*	**Pulizia e sanificazione dotazioni non monouso** *(Si/NO)*	**Firma**

3. Registro della mortalità

PERIODO DAL_____AL _____

Data	**Numero unità produttive di detenzione animali** *(es: vasche, bacini, gabbie, ecc.)*	**Numero/peso animali morti**	**Specie animali morti**	**Firma**

4. Piano di derattizzazione

Data	Punto Esca*												Note	Firma
°	§													

* Indicare la denominazione dei punti in cui sono posizionate le vasche nello stabilimento (allegare eventualmente planimetria dello stabilimento con indicati i punti esca)

° Data del controllo

§ Indicare con un cerchio "**O**" le esche distribuite o reintegrate e con una "**X**" quando le esche sono state mangiate o rovinate

Prodotto/i Utilizzati: ……

Principio Attivo …….. (vedi anche scheda sicurezza)

Frequenza controllo e reintegrazione esche ..……

N.B. Le esche mangiate, rovinate o comunque reintegrate verranno prelevate con apposito d.p.i. ed eliminate come rifiuti speciali.

5. Registro in adozione agli automezzi per il trasporto di animali acquatici vivi (se presenti, per uso conto proprio e/o terzi) e relativa guida alla compilazione.

N° Ord.	Data	Provenienza			Pesce trasportato			Destinazione			Mortalità	Note relative al trasporto
		Stabilimento	Cod. Stab.	Categoria	Specie	Dimensioni/ Taglia	Quantità *(peso)*	Stabilimento	Cod. Stab.	Categoria		

INFORMAZIONE	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE	
N° ord (numero progressivo di annotazione)	*Numerazione progressiva movimentazioni:* corrisponde al numero progressivo delle operazioni di trasporto di materiale d'acquacoltura che vengono svolte in ordine cronologico (ad esempio, se il giorno gg/mm/aaaa vengono effettuate tre diversi trasporti, andrà indicato 1, 2 e 3 rispettivamente in tale colonna. Il numero è progressivo generale (non si ricomincia da uno quando cambia la data). **La compilazione del registro va completata entro la fine del trasporto**.	
Data	***Data della movimentazione registrata***. Questo campo, che deve essere sempre compilato, è utilizzato per indicare la data della movimentazione che si sta registrando.	
Provenienza	Stabilimento	Indicare la denominazione (non la ragione sociale) dello stabilimento da cui provengono gli animali. Potranno dunque essere riportati i dati di ingrassi, avannotterie, incubatoi, centri ittiogenici, macelli/laboratori, ecc.
	Cod. Stab.	Indicare il codice dello stabilimento (attribuito dall'autorità competente o altro codice identificativo per stabilimenti di lavorazione).
	Categoria	Indicare la categoria sanitaria.
Pesce trasportato	Specie	Indicare il nome commerciale della specie animale che si sta trasportando.
	Dimensioni/ taglia	Indicare le dimensioni in cm o mm o la taglia media in grammi degli animali che si stanno trasportando. Nel caso si trasportino uova, registrare in questo campo la dicitura "uova".
	Quantità (n° o peso)	Indicare la quantità in numero o in peso (kg) del prodotto che si sta trasportando.
Destinazione	Stabilimento	Indicare la denominazione (non la ragione sociale) dello stabilimento a cui gli animali sono destinati. Potranno dunque essere riportati i dati di ingrassi, avannotterie, incubatoi, centri ittiogenici, macelli/laboratori, zone di semina, ecc.
	Cod. Stab.	Indicare il codice dello stabilimento (attribuito dall'autorità competente o altro codice identificativo per stabilimenti di lavorazione).
	Categoria	Indicare la categoria sanitaria.
Mortalità	*Registrazione degli episodi di mortalità avvenuti durante il trasporto.* In questo campo vanno indicati i decessi avvenuti durante il trasporto. E' possibile indicare la causa dell'episodio, se conosciuta, e il quantitativo di animali morti in Kg.	
Note relative al trasporto	*Indicare le informazioni relative al trasporto effettuato.* In particolare vanno registrate le seguenti informazioni: ● gli stabilimenti o zone visitati dal mezzo di trasporto se sono diversi da quelli indicati come stabilimento di provenienza o destinazione ● ogni eventuale ricambio d'acqua effettuato durante il trasporto, precisando in particolare l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue.	

6. Registro di verifica delle sanificazioni dei mezzi di trasporto

PERIODO DAL_____AL _____

Data	Fornitore/ cliente	Prodotto trasportato	Luogo di provenienza	Luogo di destinazione	Sanificazione mezzo *(Si/NO)* Prodotto utilizzato	Firma operatore

7. Registro delle movimentazioni (carico e scarico)

Numero di operazione	CARICO						
	Data di entrata	N. certificato di trasporto	Specie	Provenienza	Numero o Kg	Dimensioni *(mm)*	Note

Numero di operazione	SCARICO						
	Data di uscita	N. certificato di trasporto	Specie	Destinazione	Numero o Kg	Dimensioni *(mm)*	Mortalità

ALLEGATO 7

MOLLUSCHI

SCHEMA MANUALE DI BIOSICUREZZA

A) Dati dello stabilimento

☐ **Compilazione del presente manuale per singolo stabilimento (S)**

Codice stabilimento: IT……

☐ **Compilazione del presente manuale per gruppo di stabilimenti (G)** *(per gli ingrassi per consumo umano)*

Elenco codici stabilimenti presenti nel gruppo:

IT…… IT……

IT…… IT……

IT…… IT……

IT…… IT……

IT…… IT……

IT…… IT……

Comune sede legale dello stabilimento^		
Provincia sede legale dello stabilimento^		
Indirizzo (via e n. civico) sede legale dello^ stabilimento		CAP
N. iscrizione al registro delle imprese^		CCIA
Denominazione stabilimento^		
Coordinate geografiche dei vertici dello ^stabilimento (es. coordinate WGS84 formato sessadecimale: 45,434167 N 12,338472 E) <u>Oppure</u>: allegare planimetria con posizione dei vertici e relative coppie di coordinate geografiche		
Distanza dello stabilimento dalla terraferma (Km)^		
Proprietario degli animali: ^ *Nome e Cognome*		
Codice fiscale/partita IVA^		
Recapito telefonico^		

Responsabile dello stabilimento: ^ *Nome e Cognome*	
Codice fiscale^	
Recapito telefonico^	
Laguna/Mare^	
Superficie in mq^	
Capacità produttiva (ton/ciclo) o (N. animali/ciclo) ^	
Riconosciuto in Banca Dati Nazionale	[ ] Sì [ ] No
Categoria sanitaria attribuita dall'ASL ed inserita in BDN ^ Eventuali variazioni categoria sanitaria	***Bonamia exitiosa*** / ***Bonamia ostreae*** / ***Marteilia refringens*** 1 [ ] / 1 [ ] / 1 [ ] 2 [ ] / 2 [ ] / 2 [ ] 3 [ ] / 3 [ ] / 3 [ ] 4 [ ] / 4 [ ] / 4 [ ] non necessita di categoria [ ] / non necessita di categoria [ ] / non necessita di categoria [ ] Data __/__/__ Malattia: _____ nuova cat.:_____ _____ _____

B) Responsabile del piano di biosicurezza

Nome e Cognome^	
Recapito telefonico^	
E-mail^	

Sostituto del responsabile del piano di biosicurezza

Nome e Cognome^	
Recapito telefonico^	
E-mail^	

Contatti utili^
Veterinario dello stabilimento

Nome e Cognome	
Recapito telefonico	
E-mail	

Veterinario ASL

Azienda Sanitaria Locale di riferimento	
Nome e Cognome	
Recapito telefonico	
E-mail	

Firma responsabile dell'allevamento

_____

Firma responsabile della biosicurezza

_____

C) Caratteristiche dello stabilimento/gruppo di stabilimenti (allegare planimetria)

Orientamento

- ❑ Centro di depurazione
- ❑ Centro di spedizione
- ❑ Collezione faunistica – giardino zoologico
- ❑ Collezione faunistica diversa da giardino zoologico
- ❑ Ingrasso
- ❑ Nuova immersione a fine di conservazione
- ❑ Preingrasso (vivaio)
- ❑ Rifinitura
- ❑ Schiuditoio con riproduttori
- ❑ Stabilimento a fini scientifici
- ❑ Stabilimento di quarantena
- ❑ Struttura aperta con animali di acquacoltura a scopo ornamentale
- ❑ Struttura chiusa con animali di acquacoltura a scopo ornamentale
- ❑ Zona di stabulazione
- ❑ Altro (specificare)……

Modalità di allevamento *(In caso di gruppo di stabilimenti indicare tutte le modalità utilizzate nel gruppo)*

- ❑ Sistema in sospensione - N. di campate o filari ……Lunghezza totale filari in m …….
  (ad es. indicare:) N. di ceste ……. Superficie totale in m^2 …….
  N. flupsy: ……..N. ceste per flupsy ……..dimensioni ceste ……..
- ❑ Sul fondo - Superficie totale in m^2 totale ……..
- ❑ Bacino in terra: N. ……Superficie totale in m^2 …….
- ❑ Vasche a terra: N. ……. Superficie totale in m^2 …….
- ❑ Sistemi a ricircolo (RAS): N. contenitori ……dimensioni m^2 …….
- ❑ Altro (specificare)……

Specie allevate

(In caso di gruppo di stabilimenti indicare tutte le specie allevate nel gruppo)

- ❑ Mitili (*Mytilus galloprovincialis*)
- ❑ Vongole veraci (*Ruditapes semidecussatus o Ruditapes philippinarum*)
- ❑ Ostriche concave *(Crassostrea gigas*)
- ❑ Ostriche piatte (*Ostrea edulis*)
- ❑ Altro (specificare)……

Caratteristiche territoriali in cui è ubicato (se pertinente)

Tipologia acqua: Salmastra ☐ Salata ☐

Origine acqua ……

Mare ☐ Laguna ☐ Nome: ……

Scarico acqua: …….....

Mare ☐ Laguna ☐ Nome: ……

Scopo e campo di applicazione: descrivere finalità (es.: schiuditoio per produzione di seme, preingrasso, ingrasso per vendita soggetti taglia commerciale, centro depurazione, ecc.), sistema di produzione e conduzione dell'allevamento

……

……

……

D) Misure di biosicurezza poste in atto (compilare le voci oppure inserire le stesse informazioni in modalità descrittiva)

Misure per gli stabilimenti situati in MARE/LAGUNA quali ad esempio preingrassi, ingrassi, zone di stabulazione, CSM galleggianti ecc.				
1. Adozione di un registro di carico e scarico degli animali		Sì		No
2. Pulizia e lavaggio delle attrezzature di lavorazione dello stabilimento (ove applicabile)		Sì		No
3. Disponibilità di un registro della mortalità degli animali		Sì		No
4. Non vengono immesse nello stabilimento partite con mortalità in atto o segni di evidente sofferenza (es. valve semi aperte). Se accade viene fatta segnalazione a servizi veterinari		Sì		No
5. Verifica sistematica durante le operazioni di lavorazione dello stato di salute degli animali e dell'assenza di mortalità di rilievo		Sì		No
6. Consultazione di un veterinario in caso di mortalità anomala		Sì		No
7. Pulizia, lavaggio e manutenzione delle superfici delle attrezzature e delle imbarcazioni con cui i molluschi allevati vengono a contatto (ove applicabile, ovvero qualora condivise con altri allevamenti, soprattutto se ubicati in zone di produzione diverse non attigue)		Sì		No
8. Disidratazione all'aria e esposizione al sole delle attrezzature post pulizia (pali in legno, corde, supporti in plastica), in base alle condizioni stagionali		Sì		No
9. Applicazione di procedure previste dal manuale di buone prassi igieniche per la produzione primaria- Attività molluschicoltura (validato dal Ministero della Salute 8 febbraio 2011 - prot. N° DGSAN 0003529- Reg. (CE) 2004/853.). Integrate, ove applicabile, dalle misure del presente manuale di biosicurezza		Sì		No
10. Il personale è formato ed informato sulle misure di biosicurezza, i fattori di rischio di introduzione diffusione delle infezioni e sui segni clinici delle possibili patologie che possono colpire gli animali. Sono preparati a riconoscere episodi di mortalità anomale (secondo le modalità previste dall'applicazione del D.M. 6.9.2023 in materia di erogazione di programmi formativi per gli OSA). *Nelle more dell'applicazione del D.M. sopracitato, l'autorità competente deve inserire "Sì" se l'allevatore risulta comunque formato e informato sulle misure di biosicurezza (verificare presenza di attestati derivanti da corsi di formazione tenuti agli atti).*		Sì		No
11. Disponibilità di adeguate procedure di gestione degli animali morti e di procedure per la loro gestione (Reg (CE) 1069/2009), ove applicabile		Sì		No

Misure per gli stabilimenti situati a <u>TERRA</u> quali ad esempio schiuditoi, preingrassi, CDM, CSM				
12. Adeguata delimitazione dello stabilimento al fine della sua identificazione spaziale (barriere naturali o artificiali)		Sì		No
13. Adozione di un registro di carico e scarico degli animali		Sì		No
14. Delimitazione e identificazione dei settori di produzione (es. schiuditoio e preingrasso presenti e separati nello stesso stabilimento)		Sì		No
15. Pulizia e lavaggio dei diversi settori e delle attrezzature dello stabilimento		Sì		No
16. Disponibilità di un registro della mortalità degli animali (in caso di CDM e CSM, registro di scarto di lavorazione/moria)		Sì		No
17. Non vengono immesse nello stabilimento partite con mortalità in atto o segni di evidente sofferenza (es. valve semi aperte). Se accade viene fatta segnalazione ai servizi veterinari		Sì		No
18. I molluschi di nuova introduzione vengono tenuti in aree identificate fino alla verifica del loro stato sanitario (ove applicabile)		Sì		No
19. Verifica sistematica dello stato di salute degli animali e dell'assenza di mortalità di rilievo		Sì		No
20. Consultazione di un veterinario in caso di mortalità anomala		Sì		No
21. Pulizia, lavaggio e manutenzione delle superfici delle attrezzature con cui i molluschi vengono a contatto		Sì		No
22. Disporre di proprie attrezzature non condivise con altri stabilimenti, in caso contrario applicazione di misure di pulizia e sanificazione delle attrezzature		Sì		No
23. Il personale è formato ed informato sulle misure di biosicurezza, i fattori di rischio di introduzione diffusione delle infezioni e sui segni clinici delle possibili patologie che possono colpire gli animali. Sono preparati a riconoscere episodi di mortalità anomale (secondo le modalità previste dall'applicazione del D.M. 6.9.2023 in materia di erogazione di programmi formativi per gli OSA). *Nelle more dell'applicazione del D.M. sopracitato, l'autorità competente deve inserire "Sì" se l'allevatore risulta comunque formato e informato sulle misure di biosicurezza (verificare presenza di attestati derivanti da corsi di formazione tenuti agli atti).*		Sì		No
24. Disponibilità di protocolli di lavaggio e sanificazione dei mezzi		Sì		No
25. Verifica dei registri di sanificazione dei mezzi dei trasportatori (ove applicabile)		Sì		No
26. Adozione di misure appropriate di controllo dei predatori (ove applicabile)		Sì		No
27. Applicazione di procedure previste dal "manuale di buone prassi igieniche per la produzione post-primaria (CDM/CSM) ai sensi del Reg CE 852/2004", ove applicabile, integrate dalle misure di biosicurezza riportate nel presente manuale, ove necessario.		Sì		No
28. Applicazione di procedure previste dal "manuale di buone prassi igieniche per la produzione primaria - Attività molluschicoltura validato dal Ministero della Salute 8 febbraio 2011 - prot. N° DGSAN 0003529- Reg. (CE) 2004/853", ove necessario, integrate dalle misure di biosicurezza riportate nel presente manuale		Sì		No
29. Protocolli di lavaggio dei settori e attrezzature in caso di svuotamento (ove applicabile)		Sì		No
30. Disponibilità di adeguate procedure di gestione degli animali morti e di procedure per la loro gestione (Reg (CE) 1069/2009)		Sì		No

Esempio di protocollo di pulizia e/o sanificazione di cui all'allegato 2 del D.M. 25.9.24

Stabilimenti a terra

Per schiuditoi, centri di spedizione e centri di depurazione possono essere adottate, ove applicabili, le misure previste per la pulizia e sanificazione di cui alla tabella sotto riportata. Le strutture a terra per i molluschi possono rappresentare una minaccia se collocate vicino ai siti di produzione quando i loro effluenti non sono adeguatamente trattati per prevenire la diffusione di agenti patogeni, qualora i molluschi provengano da zone di produzione con stato sanitario o livello di rischio diversi. Inoltre, anche l'acqua introdotta in fase di acquisizione di seme da altre zone può rappresentare un rischio per queste strutture, se non viene trattata, allorquando gli animali introdotti provengano da zone a diverso stato sanitario o livello di rischio. Diversi trattamenti possono essere utilizzati per la sanificazione dell'acqua/inattivazione dei patogeni, come ad es.: luce ultravioletta (UV), cloro e ozono. Ai fini della biosicurezza, i sistemi di trattamento scelti dovrebbero garantire che l'acqua in ingresso sia sicura per gli stock e l'acqua in uscita sia priva di agenti patogeni che potrebbero propagarsi in acque libere. In generale, il "Manuale di buone prassi igieniche per la produzione primaria- Attività molluschicoltura validato dal Ministero della Salute 8 febbraio 2011 - prot. N° DGSAN 0003529- Reg. (CE) 853/2004" in uso presso gli stabilimenti del gruppo specie molluschi, ai sensi delle norme igienico sanitarie in materia di sicurezza alimentare, si possono considerare idonei in questo contesto.

Luogo/oggetto	Frequenza	Modalità
Vasche/contenitori	Ogni volta al termine dell'uso	L'addetto alle vasche: - scarica l'acqua, pulisce la vasca eliminando i corpi estranei (sedimento, alghe, incrostazioni, ecc.); - fa scorrere acqua pulita prima dell'immissione degli animali acquatici.
Utensili	Almeno 1 volta alla settimana	Impiego di attrezzatura di pulizia dedicata ad ogni singola vasca o in alternativa esecuzione della pulizia con il medesimo attrezzo operando una sanificazione (ad es. con prodotti a base di iodio o ipoclorito di sodio e successivo risciacquo) ogni volta che si cambia vaschetta.
Attrezzature	Al bisogno	L'addetto verifica l'attrezzatura e, se necessario, la lava e risciacqua abbondantemente con acqua fino ad eliminazione completa di tutti gli eventuali residui.
Calzature	Almeno 1 volta alla settimana	Gli addetti controllano che le calzature siano pulite prima di accedere all'interno delle aree dove sono presenti gli animali acquatici; in caso di presenza di residui, provvedono alla spazzolatura degli stessi.
Mezzi di trasporto (es. imbarcazioni)	Tutte le volte dopo l'uso	Il camion è pulito con acqua calda ad alta pressione (possibilmente con pulivapor/idropulitrice) completamente, in particolare le vasche e le ruote. La sanificazione (con prodotti idonei e successivo risciacquo) viene effettuata sulla base delle valutazioni dell'operatore in relazione a tipologia di trasporto e stabilimento oggetto di carico e/o scarico degli animali acquatici, oppure nel caso di un eventuale mortalità anomala inaspettata durante il trasporto.

Stabilimenti in acque libere

Per le caratteristiche dell'allevamento di molluschi bivalvi (in acque libere, in sospensione o fossori) le misure di pulizia e sanificazione degli ambienti di vita degli animali non sono applicabili.

Alcune delle prassi igieniche di pulizia e sanificazione delle attrezzature utilizzate per le operazioni di raccolta, reincalzo e reimmersione possono riferirsi a quanto sopra descritto (ove applicabili) e per le imbarcazioni utilizzate per tali attività.

E) Interventi in caso di sospette malattie

In caso di insorgenza di una malattia elencata (se lo stabilimento è riconosciuto indenne dalla UE) o emergente, l'ASL competente per territorio dà indicazioni all'operatore sulle misure di contenimento e contrasto della malattia stessa. L'operatore registrerà le misure adottate nella tabella sottostante.

Data	Misura di contenimento/contrasto alla malattia da adottare nello stabilimento	Descrizione dettagliata
	Es.: Blocco delle movimentazioni	
	Es.: rimozione nel più breve tempo possibile degli animali morti.	

F) Formazione degli operatori che lavorano nello stabilimento

Nome e Cognome operatore	Data formazione	Luogo	Tipologia (es.: riunione in stabilimento, corso, convegno ecc.)	Argomento/i trattato/i (es.: biosicurezza, patologie anche emergenti, buone prassi di allevamento ecc.)	Firma responsabile del piano di biosicurezza

N.B: Gli attestati rilasciati a seguito degli eventi formativi vanno tenuti agli atti e resi disponibili all'autorità competente, se richiesto.

G) Registri di raccolta dati in relazione alle misure di biosicurezza adottate

1. Registro delle visite di sanità animale e delle visite effettuate dall'Autorità Competente (sorveglianza basata sul rischio o altro);
2. Registro dei visitatori;
3. Registro della mortalità;
4. Registro movimentazioni cartaceo poiché non previsto documento di accompagnamento informatizzato delle movimentazioni.

FAC-SIMILI REGISTRI

1. Registro delle visite di sanità animale (veterinario) e delle visite effettuate dall'Autorità Competente

PERIODO DAL _____ AL _____

Data	**Effettuata da** *(Nome e cognome)*	**Motivazione** *(es: visita di controllo, richiesto intervento)*	**Eventuale anomalia riscontrata** *(es: nessuna, aumentata mortalità, non conformità documentali)*	**Ulteriori rilievi/ raccomandazioni**	**Firma del veterinario dello stabilimento/ veterinario ufficiale**

2. Registro dei visitatori

PERIODO DAL_____ AL _____

Data	**Ora entrata e uscita**	**Nome e cognome visitatore**	**Tipologia visitatore** *(es. consulente, veterinario dello stabilimento, veterinario ASL, ecc.)*	**Motivo della visita**	**Luogo di provenienza**	**Consegna dotazioni monouso** *(Si/NO)*	**Pulizia e sanificazione dotazioni non monouso** *(Si/NO)*	**Firma**

3. Registro della mortalità

PERIODO DAL _____ AL _____

Data	**Numero unità produttive di detenzione animali** *(es: filare, orto, vasche, ecc.)*	**Numero/peso animali morti**	**Specie animali morti**	**Firma**

4. Registro delle movimentazioni (carico e scarico)

Numero di operazione	CARICO						
	Data di entrata	**N. certificato di trasporto**	**Specie**	**Provenienza**	**Numero o Kg**	**Dimensioni** *(mm)*	**Note**

Numero di operazione	SCARICO						
	Data di uscita	**N. certificato di trasporto**	**Specie**	**Destinazione**	**Numero o Kg**	**Dimensioni** *(mm)*	**Mortalità**

ALLEGATO 8

NAVI E STRUTTURE MOBILI RICONOSCIUTE

PER TRASPORTO CONTO TERZI

SCHEMA MANUALE DI BIOSICUREZZA

	Informazioni imbarcazione
N. Identificazione imbarcazione	
Armatore *Nome e Cognome*	
Recapito telefonico	
Legale rappresentante	
Recapito telefonico	
ASL di competenza	

A) Responsabile del piano di biosicurezza

Nome e Cognome	
Recapito telefonico	
Email	

Sostituto del responsabile del piano di biosicurezza

Nome e Cognome	
Recapito telefonico	
Email	

B) Contatti utili

Veterinario di riferimento

Nome e Cognome	
Recapito telefonico	
Email	

C) Veterinario ASL

Azienda Sanitaria Locale di riferimento:	
Nome e Cognome	
Recapito telefonico	
Email	

Firma responsabile dell'imbarcazione **Firma responsabile della biosicurezza**

_____ _____

Scopo e campo di applicazione (descrivere le attività che vengono svolte sull'imbarcazione):

……
……
……
……
……
……

Caratteristiche dell'imbarcazione	
Numero vasche - contenitori	
Capacità delle vasche-contenitori (litri o m^3)	
Specie detenibili	_____ _____ _____

D) Misure di biosicurezza poste in atto (compilare le voci oppure inserire le stesse informazioni in modalità descrittiva)

Se si fa riferimento all'allegato 1, parte VIII del D.M. 25.9.24, le prescrizioni in materia di biosicurezza per tali tipi di imbarcazioni riportate sono da considerarsi aggiuntive e sono integrazione di quelle stilate nella parte 1 del medesimo Decreto "Requisiti comuni di biosicurezza per gli stabilimenti riconosciuti che detengono animali d'acquacoltura".

Misure per navi che operano conto terzi, in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti temporaneamente				
1. Le attrezzature utilizzate durante il trattamento sono pulite e sanificate prima dello spostamento verso un altro stabilimento di acquacoltura		Sì		No
2. Abiti e le calzature da lavoro per il personale sono tenuti nelle navi, puliti e sanificati periodicamente		Sì		No
3. Il personale estraneo all'imbarcazione deve essere controllato e deve essere fornito di abiti e calzature puliti o monouso		Sì		No
4. Sono presenti attrezzature e strutture idonee, costituite da materiali che possono essere facilmente puliti e disinfettabili		Sì		No
5. Le attrezzature non sono condivise con stabilimenti di acquacoltura o con altre navi o altre strutture		Sì		No
6. Gli operatori garantiscono che sia designata una persona incaricata dell'attuazione del piano di biosicurezza		Sì		No
7. È presente un protocollo adeguato di pulizia e sanificazione delle attrezzature qualora le attrezzature vengano condivise tra stabilimenti		Sì		No
8. In caso di mortalità gli animali morti sono rimossi con una frequenza tale da ridurre al minimo la pressione infettiva e smaltiti conformemente al Reg. (CE) n. 1069/2009 allo sbarco		Sì		No
9. In caso di mortalità verificatasi durante il trattamento degli animali a bordo deve essere presente un registro in cui registrare le mortalità		Sì		No
10. Se sono presenti sistemi automatizzati per la pulizia e la sanificazione, la loro efficacia viene verificata prima dell'uso iniziale e successivamente con frequenze adeguate?		Sì		No

Esempio di protocollo di pulizia e/o sanificazione

Luogo/oggetto	Frequenza	Modalità
Vasche- contenitori	Ogni volta al termine dell'uso	L'addetto alle vasche: -scarica l'acqua, pulisce la vasca eliminando i corpi estranei (sedimento, alghe, incrostazioni, ecc.); -fa scorrere acqua pulita prima dell'immissione degli animali acquatici.
Attrezzature (pompe aspiranti, elevatori, tubazioni, ecc.)	Al bisogno	L'addetto verifica l'attrezzatura e, se necessario, la lava e risciacqua abbondantemente con acqua fino ad eliminazione completa di tutti gli eventuali residui.
Utensili (reti, guadini, ecc.)	Al bisogno	Impiego di attrezzatura di pulizia dedicata ad ogni settore/vasca o in alternativa esecuzione della pulizia operando una sanificazione ogni volta che si passa da un settore all'altro.
Ossigenatore	Ogni volta al termine dell'uso	L'addetto alle vasche asporta manualmente o meccanicamente le incrostazioni presenti sull'attrezzo.
Sonde ossigeno	Sempre quando l'attrezzatura è spostata tra settori o quando è	L'addetto alle vasche asporta manualmente con delicatezza i residui presenti sulle sonde.

Luogo/oggetto	Frequenza	Modalità
	visivamente ridotta l'emissione di acqua	
Calzature	allo sbarco	Gli addetti controllano che le calzature siano pulite prima di accedere all'imbarcazione.

E) Interventi in caso di sospette malattie: In caso di insorgenza di un sospetto di malattia elencata o emergente, o di mortalità anomala durante il trasporto il responsabile ne darà tempestiva segnalazione all'autorità competente veterinaria.

F) Formazione degli operatori che lavorano nello stabilimento

Nome e Cognome operatore	**Data formazione**	**Luogo**	**Tipologia** (es.: riunione corso, convegno, ecc.)	**Argomento/i trattato/i** (es.: biosicurezza, malattie elencate, buone prassi di trasporto, ecc.)	**Firma del responsabile del piano di biosicurezza**

N.B: Gli attestati rilasciati a seguito degli eventi formativi vanno tenuti agli atti e resi disponibili all'autorità competente, se richiesto.

G) Registri di raccolta dati in relazione alle misure di biosicurezza adottate

1. Registro delle visite di sanità animale e delle visite effettuate dall'Autorità Competente (sorveglianza basata sul rischio o altro);
2. Registro della mortalità;
3. Registro delle sanificazioni dei mezzi di trasporto;
4. Registro delle movimentazioni (carico e scarico).

FAC-SIMILI REGISTRI

1

1. Registro delle visite di sanità animale e delle visite effettuate dall'Autorità Competente

PERIODO DAL _____ AL _____

Data	**Effettuata da** *(Nome e cognome)*	**Motivazione** *(es: visita di controllo, richiesto intervento)*	**Eventuale anomalia riscontrata** *(es: nessuna, aumentata mortalità, non conformità documentali)*	**Ulteriori rilievi/ raccomandazioni**	**Firma del veterinario dello stabilimento/ veterinario ufficiale**

2. Registro della mortalità

PERIODO DAL _____ AL _____

Data	**Numero unità produttive di detenzione animali** *(es: vasche, ecc.)*	**Numero/peso animali morti**	**Specie animali morti**	**Firma**

3. Registro delle sanificazioni dei mezzi di trasporto

PERIODO DAL _____ AL _____

Data	**Prodotto trasportato**	**Luogo di provenienza**	**Luogo di destinazione**	**Sanificazione mezzo** *(SI/NO)* **Prodotto utilizzato**	**Firma operatore**

5. Registro delle movimentazioni (carico e scarico)

Numero di operazione	CARICO						
	Data di entrata	**N. certificato di trasporto**	**Specie**	**Provenienza**	**Numero o Kg**	**Dimensioni** *(mm)*	**Note**

Numero di operazione	SCARICO						
	Data di uscita	**N. certificato di trasporto**	**Specie**	**Destinazione**	**Numero o Kg**	**Dimensioni** *(mm)*	**Mortalità**